



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.245.1/2021

Allegati: 9

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8264]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8264]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8264] BURONZO (VC) – Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Juwi Development 09 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(sabap-no@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale per il PNRR

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’ art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente



disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che riporta "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che riporta "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che riporta "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota DGABAP prot. n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.



CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che la **Juwi Development 09 S.r.l.** con nota del 24/03/2022 (allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 12516 del 01/04/2023), ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali** dell'allora **Ministero della transizione ecologica** (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U. 0128202 del 17/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico nel comune di Buronzo, al confine con i comuni di Mottalciata e Villanova Biellese, avente una superficie di oltre 118 ettari. I terreni, attualmente condotti a risaia, sono posti tra la strada Vercelli-Biella SP230 ad ovest e l'alveo del torrente Elvo ad est ed a sud del Rio Ottina e della strada comunale Villanova. L'impianto sarà collegato all'elettrodotto 380 kV Turbigio Stazione – Rondissone tramite opere interamente ricadenti in zona agricola, quali i cavidotti interrati (di lunghezza pari a circa 5 chilometri), una nuova sottostazione elettrica di consegna a Terna S.p.a., comune con altri produttori ed una nuova Stazione Elettrica RTN 380/132 kV denominata SE Carisio (che occupa una superficie di quasi 5 ettari, coltivati a risaia), compresi quattro nuovi sostegni per i raccordi aerei alla rete esistente. Le particelle interessate dal progetto fanno parte del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Secondo quanto dichiarato dal Proponente (*cf.* SNT, pag.14), l'area di progetto non interessa particelle gravate da vincolo di uso civico. I pannelli fotovoltaici avranno un'altezza massima da terra di 4,31 metri e minima di pochi centimetri. Inoltre il Proponente dichiara che la componente agricola dell'impianto riguarderà la coltivazione di foraggi per gli allevamenti di bestiame e colture erbacee perennanti e annuali, a vocazione mellifera, che consentono l'allevamento di api per la produzione di miele. Inoltre è previsto un sistema di raccolta delle acque piovane costituito da canalizzazioni principali e secondarie che si collegano ad impianti di canalizzazione esistenti. Rispetto alle opere di mitigazione degli impatti visivi dovuti alla presenza dell'impianto, il Proponente prevede fasce arboreo-arbustive perimetrali all'area di impianto, di larghezza pari a 10 metri. Inoltre sono previste opere di compensazione ambientale nei pressi del Rio Ottina ed aree rinaturalizzate con vegetazione ripariale.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza Speciale per il PNRR** nota prot. n. 4666 del 18/10/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e alle UU.OO. DG - ABAP Servizi II e III della SS-PNRR, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all'autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione dell'art. 25, co. 2 - *quinques* del D.lgs.152/2006;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 14192 del 02/11/2022 (*cf.* Allegato 1), con cui ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni al progetto di cui trattasi;
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 5642 del 14/11/2022, con cui ha comunicato di concordare con le richieste avanzate dalla Soprintendenza ABAP nella nota del 02/11/2022 (*cf.* Allegato 2);



- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 5393 dell' 08/11/2022 (cfr. Allegato 3), con la quale ha comunicato di non rilevare aspetti di specifica competenza;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 5687 del 15/11/2022 (cfr. Allegato 4), con cui ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Proponente per il progetto di cui trattasi;
- **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** nota prot. n. 9247 del 28/11/2022, con cui ha chiesto al Proponente chiarimenti e integrazioni per il progetto di cui trattasi;
- **Juwi Development 09 S.r.l.** nota del 01/12/2022 (acquisita dalla Direzione generale ABAP con n. 43068 del 02/12/2022), con cui ha chiesto la formale sospensione dei termini procedurali per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a 120 giorni;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 9401 del 24/01/2023, con cui ha comunicato di concedere la proroga richiesta pari a 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, con scadenza per la consegna prevista per il giorno 17/04/2023;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 4510 del 04/04/2023, con la quale si è espressa in merito alla conclusione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (cfr. Allegato 5);
- **Juwi Development 09 S.r.l.** nota prot. n. 15_23_JD09_RACC del 14/04/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 5944 del 19/04/2023), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 10649 del 12/06/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Novara e alle UU.OO. DG ABAP Servizi II e III della SS-PNRR la pubblicazione della documentazione integrativa, richiedendo pertanto le valutazioni di competenza;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 9526 del 12/07/2023 (cfr. Allegato 6), con cui ha espresso le valutazioni di competenza;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 24395 del 20/10/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Novara (e per opportuna conoscenza alle UU.OO. DG ABAP Servizi II e III della SS-PNRR) che, a seguito della espressione del parere di competenza del 12/07/2023, sono pervenute numerose osservazioni da parte del pubblico come anche le controdeduzioni della Società proponente, pertanto, ha chiesto al predetto Ufficio periferico di voler confermare o aggiornare le proprie valutazioni endoprocedimentali di competenza rese con il parere del 12/07/2023, anche rispetto a quanto riportato nella documentazione pervenuta a valle della espressione del proprio parere;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 16718 del 14/12/2023 (cfr. Allegato 7), con cui ha reso l'aggiornamento delle proprie valutazioni di competenza nel parere endoprocedimentale definitivo;
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 29110 del 20/12/2023 con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 8);
- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 28822 del 15/12/2023, con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 9).

CONSIDERATO il *quadro vincolistico* verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Novara nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati, in cui si riporta che l'intervento di cui trattasi non risulta ricadere in aree tutelate ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004, tuttavia, non lontano dall'area di intervento (a circa 1 chilometro), insiste l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs.42/2004,

6



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

denominata *Territorio della Baraggia di Candelo e dintorni, sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato* (D.M. 01/08/1985). L'area d'impianto, inoltre, risulta limitrofa ad aree sottoposte a tutela *ope legis*, quali il *Rio Ottina*, il *Rio Arletta*, il *Torrente Cervo* ed il *Torrente Edda*, individuati ai sensi dell'art.142, c.1 lettera c) del D. lgs. 42/2004. Inoltre, caratterizzano il territorio in prossimità dell'impianto le seguenti aree protette:

- a circa 1 chilometro a nord, la *Riserva naturale della Baraggia* (art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. 42/2004);
- SIC, ZSC e ZPS IT1130003 Baraggia di Candelo (5,5 chilometri a nord-ovest);
- Garzaia del rio Druna – SIC e ZSC IT1120014 (6 chilometri circa ad est);
- Garzaia di Carisio – SIC e ZSC IT11200005 (1,5 chilometri dalla stazione di trasformazione).

Oltre a quanto sopra, la Soprintendenza evidenzia che, sebbene non vi siano interferenze dirette con aree vincolate, tuttavia l'impianto è del tutto fuori scala rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascine isolate e radi insediamenti lungo la strada di Biella, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del mare a quadretti, fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; l'ufficio periferico inoltre riscontra che l'intervento è poco coerente con la trama delle giaciture del paesaggio agrario consolidato, derivante dalla specializzazione colturale che ha preso il posto della Baraggia, occupando in modo serrato le camere di coltura. Tra le varie criticità inoltre evidenzia quelle derivanti dalla realizzazione delle sottostazioni elettriche che comporteranno un consumo di suolo significativo di un contesto agricolo vocato a riso DOP di Baraggia; tale criticità risulta ancora maggiore considerato che il Proponente non prevede a fine vita dell'impianto la rimozione di tali strutture.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale definitivo in ultimo reso del 14/12/2023, oltre a confermare il riscontro lacunoso del Proponente rispetto alle integrazioni richieste, come evidenziato nel parere del 12/07/2023, ha tenuto conto dei contenuti delle numerose osservazioni pervenute da parte del pubblico come anche di ulteriori elementi istruttori emersi a seguito di sopralluogo svolto nell'area del previsto impianto, evidenziando le principali criticità e i conseguenti impatti significativi e negativi generati sul paesaggio di altissimo valore culturale e identitario come quello della Baraggia biellese e vercellese. Nello specifico, il competente ufficio periferico evidenzia che la realizzazione dell'impianto in parola va a sostituirsi ad una coltivazione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante dei luoghi, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del Disciplinare di produzione della denominazione DOP riso di Baraggia biellese e vercellese e che i risultati attesi in termini paesaggistici, derivanti dalla messa a dimora di diverse tipologie di colture, comportano di conseguenza un mutamento del paesaggio a cui si aggiunge, tra l'altro, la natura fortemente estensiva dell'impianto, l'inadeguatezza delle misure compensative previste e l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di ulteriori progetti agrovoltai in quelle vicinanze di quello in parola. A seguito del sopralluogo svolto il data 24 novembre 2023, al fine di avere maggiore contezza dello stato dei luoghi che sarebbe derivato a seguito della realizzazione dell'impianto, la Soprintendenza ha riferito che l'impianto, così come proposto, coprirebbe una lunghezza di oltre 1,5 chilometri ed avrebbe una estensione equivalente di 150 campi da calcio o più); la documentazione prodotta, sebbene integrata, non fornisce elementi tali da escludere l'interferenza visiva dell'impianto con i numerosi beni culturali posti in una posizione ravvicinata o elevata nell'intorno di 10 chilometri o ancora oltre. A ciò si aggiunge che la realizzazione dell'impianto comporterebbe una inammissibile interruzione del paesaggio della Baraggia risicola al momento del tutto integro così come riscontrabile in esito al sopralluogo svolto dalla Soprintendenza locale.

CONSIDERATO che a destare fortissime perplessità sulla possibilità di realizzare l'impianto è anche la previsione delle sottostazioni elettriche che comporteranno un ingente consumo di suolo (3054 mq la



sottostazione e 42619 mq la nuova stazione elettrica) che insistono in un contesto agricolo anch'esso integro e vocato alla produzione del riso DOP di Baraggia. A ciò si aggiunge che, come dichiarato dal medesimo Proponente, a fine vita impianto non è prevista la rimozione di tali strutture, ciò comporta di conseguenza, un segno irreversibile sul paesaggio e la sua conseguente trasformazione.

CONSIDERATO che, per quanto attiene *ai beni architettonici* presenti nell'area, la Soprintendenza di Novara rileva la presenza di numerose strutture sottoposte a tutela nei borghi storici posti a corona rispetto all'area di progetto e che potrebbero subire impatti potenziali di tipo visivo derivanti dalla realizzazione dell'impianto fino ad una distanza di 10 chilometri, in quanto si tratta principalmente di strutture fortificate poste in posizione elevata rispetto all'area di intervento; trattasi, tra gli altri, dei Castelli di Buronzo, Balocco, Massazza, Cossato, Verrone Santhià ed il Ricetto di Candelo, in particolare:

- in direzione nord – est a circa 2,5 chilometri Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924;
- in direzione est a circa 3,5 chilometri Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945;
- in direzione est a circa 5 chilometri Balocco (VC) – frazione Bastia, Castello, R.R. n. 11921 del 27.07.1990;
- in direzione nord – ovest a circa 5 km Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945;
- in direzione nord - est a circa 7 chilometri Cossato (BI) – frazione Castellengo, Castello, Not. Min. 24.09.1945;
- in direzione nord - est a circa 7 chilometri Cossato (BI) – frazione Castellengo, Chiesa parrocchiale di San Pietro, Not. Min. 01.06.1908 e 08.10.1908;
- in direzione nord - ovest a circa 11 chilometri Candelo (BI), Ricetto, D.C.R. n.63 del 07.05.2019;
- in direzione nord - ovest a circa 9 chilometri Verrone (BI), Castello, Not. Min. 06.07.1945, 02.10.1945, 06.10.1945, 14.10.1945, 24.10.1945;
- in direzione sud a circa 4,5 chilometri dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014.


CONSIDERATO che per quanto attiene *ai beni archeologici*, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale e non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti; tuttavia la Soprintendenza ABAP di Novara segnala che il campo fotovoltaico e gli impianti di connessione sono localizzati in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati soprattutto nel territorio di Buronzo e nei comuni limitrofi di Salussola (BI) e Formigliana (VC), oltre alla presenza, a circa 3,5 chilometri dal campo fotovoltaico, di aree di interesse archeologico individuate nell'ambito del PRGC del comune di Mottalciata (BI) (art. 35 NTA, tavv. PR.3A, PR.3B) e, in direzione nord-est, a circa 7 chilometri, dell'area archeologica accertata in comune di Rovasenda (VC) ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Vercelli (tav. P.2.B/4-6).

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni della Scrivente, per quanto attiene agli aspetti archeologici, in particolare rispetto all'attivazione dell'accordo di cui al comma 4 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, con nota prot. 4510 del 04/04/2023, la Soprintendenza ABAP territorialmente competente dichiara la conclusione della campagna di indagini archeologiche preventive relative alla prima fase della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. La Soprintendenza evidenzia che in esito alle indagini svolte non sono state rilevate strutture o stratigrafie di interesse archeologico, pertanto non richiede l'attivazione di indagini estensive, tuttavia riporta che le verifiche condotte non hanno coinvolto il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale e che pertanto gli eventuali scavi necessari



dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO pertanto che la campagna di saggi allora svolti non ha riguardato il progetto nel suo insieme bensì solo parte di esso, di conseguenza, gli esiti dei sondaggi non si possono comunque considerare pienamente esaustivi al fine di scongiurare qualsiasi rischio archeologico derivante dalla realizzazione dell'impianto di progetto comprese le relative opere annesse.



Elaborazione SS-PNRR – Immagine dell'impianto e dei vincoli presenti ai sensi della Parte II e III del D.Lgs.42/2004 all'interno di un buffer di 2 km.

CONSIDERATO che in merito alla *compatibilità del progetto di cui trattasi con le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale*, si evidenzia che l'impianto in progetto risulta ricadere all'interno degli Ambiti di Paesaggio n. 23 e n. 25, denominati rispettivamente *Baraggia tra Cossato e Gattinara* e *Baraggia tra Biella e Cossato*.

Tra gli indirizzi ed orientamenti strategici dell'Ambito di Paesaggio n. 23, si riportano i seguenti:



- per gli aspetti storico-culturali, è prevista la conservazione del paesaggio delle baragge e del tessuto storico a esso connesso, con particolare attenzione agli impatti provocati dalle infrastrutture viarie e per l'energia; la necessità di tutela è rivolta al patrimonio culturale inteso come sistema di beni integrato nel proprio contesto, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del *nucleo di Buronzo e delle emergenze storiche del territorio*;
- per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, tutti gli interventi devono essere orientati a incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, sia di formazioni lineari (siepi, filari, fasce boscate), radicate lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà e appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, identitario dei luoghi, di produzioni tradizionali e naturalistiche, funzione di portaseme, posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete ecologica (etc.).

Tra gli indirizzi ed orientamenti strategici dell'Ambito di Paesaggio n. 25, si riportano i seguenti:

- recupero delle fasce fluviali e della connettività ecologica nella piana tra Elvo e Cervo, anche con azioni di salvaguardia dei caratteri culturali tradizionali delle risaie;
- orientamenti agronomici sostenibili per la risicoltura, in sé potenzialmente rilevante per il paesaggio e il nutrimento dell'avifauna, recuperando connessioni della rete ecologica, riducendo l'inquinamento del suolo e delle falde da concimi di sintesi, fitofarmaci ed erbicidi e regimando l'utilizzo delle acque per ridurre le pullulazioni di zanzare.

CONSIDERATO che l'ambito interessato dal progetto è quello della pianura risicola baraggiva classificata dal PPR "di specifico interesse paesaggistico" (Unità 2504), poiché fortemente caratterizzata dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e canali irrigui e comprendente zone normate dalle NdA del PPR (cfr. tavole 2 e 4), di cui nel caso specifico:

- art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico:

[1]

(...)

e) i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi (...) le risaie;

[4] I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

- art.40. Insediamenti rurali:

[1] Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. Gli insediamenti rurali sono distinti in varie morfologie insediative: Nel caso specifico si tratta della tipologia di cui al comma [2], lettera e) "aree rurali di pianura (m.i. 14)".





Elaborazione SS-PNRR – Estratto tavole 2 e 4 del PPR: Art.32 (tratteggio azzurro) ed Art.40 (retino omogeneo giallo)

CONSIDERATO che la realizzazione del presente impianto potrebbe comportare impatti significativi e negativi sui beni richiamati negli articoli che seguono individuati dal PTCP, rispetto ai quali il Proponente non ha compiuto alcuna valutazione:

- art. 20 - Sistema della viabilità storica - SS Biella Vercelli, SP3 Santhià Gattinara;
- art. 21 - Sistema dei canali irrigui, tra cui il sistema dei canali irrigui delle aree di bonifica della Baraggia;
- art. 24 - Testimonianze storico-architettoniche, documentali, rurali: cascine e baite, tra cui la Cascina Gallo e la Cascina la Gallinetta, poste al confine nord dell'impianto, la Cascina Baraggia, nei pressi della Stazione Elettrica (cfr. Tav.2.B/4-6 Tutela e valorizzazione dei beni storico- culturali e ambientali) e la Cascina della Marchesa, posta nel comune di Balocco, ad 800 metri dall'impianto;
- art. 34 Progetto di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio", degli "Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po", del "Sistema dei castelli di pianura" e del "Sistema delle piccole stazioni della rete regionale": al comma 4, con riferimento al progetto di valorizzazione del "Sistema dei castelli di pianura" di cui al p.to c) del comma 1, il PTCP riconosce di prioritario interesse i seguenti beni architettonici:
 - Castelli di Albano, Alice Castello, Buronzo, Gattinara, Lenta, Moncrivello, Motta dei Conti, Prarolo, Quinto, Rovasenda, Vettignè, Casanova Elvo, Balocco, Collobiano, Greggio, Villarboit;
 - Centri Storici di Fontanetto Po e di Trino, ai fini, tra gli altri, di costituire una rete primaria di beni architettonici riconoscibili a cui associare le peculiarità del territorio vercellese di pianura, della valorizzazione turistica e dell'intera filiera del riso vercellese.

CONSIDERATO inoltre che le *integrazioni prodotte dalla Società proponente*, a seguito della richiesta formulata dalla Scrivente, risultano piuttosto carenti nella risoluzione delle criticità evidenziate, come anche sottolineato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale del 12/07/2023, poi

11




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

confermato nel parere del 14/12/2023. In particolare il Proponente evidenzia che il progetto proposto ha previsto una riorganizzazione dei tracker in modo da rispettare la trama agraria esistente, caratterizzata da camere risicole; il Proponente inoltre specifica di non aver inserito nel layout di progetto filari interni di mitigazione in quanto avrebbero causato fenomeni di ombreggiamento eccessivo dei moduli con conseguente perdita di produzione dell'impianto e relativa inefficacia dell'investimento. Tuttavia, a compensazione di quanto sopra, ha scelto di rafforzare la fascia di mitigazione esterna da 3 metri circa a 10 metri; inoltre, per la fascia immediatamente a nord dell'impianto, è stato previsto un bosco planiziale e aree umide.

CONSIDERATO che dalle immagini di seguito riportate, tratte dalle integrazioni elaborate dal Proponente, si evince che, sebbene la Società abbia previsto il rafforzamento della fascia di mitigazione esterna, tuttavia la stessa risulta abbastanza inefficace ai fini del mascheramento dell'impianto stesso, il quale, come si riscontra dalle fotosimulazioni prodotte, è chiaramente visibile (*cf.* immagine di seguito riportata *Modello virtuale – volo da nord – compensazioni ambientali e campo agrivoltaico*).

CONSIDERATO che la fascia arboreo/arbustiva di mitigazione perimetrale all'impianto, finalizzata a mitigare l'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici, sebbene, come dichiarato, è stata selezionata individuando specie autoctone tipiche del bosco planiziale e dell'ambiente della Baraggia biellese-vercellese (querco-carpineto planiziale nell'Habitat 9160), tuttavia, ai fini della schermatura, non tiene conto delle variazioni dovute alla stagionalità e risulta quindi in parte inefficace, trattandosi principalmente di specie caducifoglie.





Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



MODELLO VIRTUALE – VOLO DA SUD: VERSO RIO OTTINA



Sistema di canalizzazione – Relazione agronomica



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni richieste, il Proponente ha presentato la Relazione paesaggistica relativa esclusivamente alle opere di connessione, alla sottostazione elettrica e alla futura SE di Terna, compresi quattro nuovi sostegni, di cui due (P86 e P88) posti all'interno della fascia di rispetto del Torrente Odda; all'interno delle valutazioni della Relazione paesaggistica, mancano quelle riferite agli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'impianto previsto, pertanto, la Relazione paesaggistica non risulta esaustiva ai fini delle valutazioni di competenza, comunque effettuate sulla base dell'attenta disamina compiuta dalla Soprintendenza ABAP competente e dalla Scrivente. Si deve inoltre evidenziare che all'interno della Relazione paesaggistica non vengono prese in considerazione la Cascina Baraggia e i due nuovi tralicci ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. A seguire l'immagine con la localizzazione degli elementi predetti.




Immagine a sx: Estratto Relazione paesaggistica pag.10 con individuazione della Cascina Baraggia– Immagine a dx, elaborazione SSPNRR ed inserimento di due nuovi tralicci nella fascia di rispetto del corso d'acqua

CONSIDERATO ancora che rispetto alle integrazioni richieste al Proponente, per quanto attiene alla verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale, si deve comunque evidenziare quanto segue:

- i terreni sono perimetrati nella Tav. 4 del PPR come *Sistemi paesaggistici rurali di significativa caratterizzazione di coltivi: le risaie*;
- l'impianto e le opere di connessione in particolare, comprese le future stazioni elettriche, interferiscono direttamente con alcuni corsi d'acqua, appartenenti al bacino del Torrente Cervo, tutelati ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/2004, comma 1 lettera c);
- la SP 230 e l'asse ferroviario Santhià – Rovasenda, rientrano nelle componenti individuate dal PPR nella Tav. 4 quali *Viabilità storica e patrimonio ferroviario*, la cui prossimità con l'impianto e le stazioni elettriche rappresenterebbero ulteriori elementi di detrazione paesaggistica;
- si riscontrano criticità nelle trasformazioni dei terreni rurali adiacenti alle cascine sopra citate (*Cascina Gallo, Cascina Gallinetta, Cascina della Marchesa e Cascina Baraggia*), anche rispetto agli obiettivi dell'art. 40 – *Insediamanti rurali* (aree rurali di pianura e collina) delle NTA del PPR, che tra gli altri, prevede il potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte, dovute sia all'uso promiscuo ed alla specificità delle colture

Handwritten signature



agricole proposte che all'effetto barriera determinato dalle opere di mitigazione volte a nascondere l'impianto fotovoltaico.

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio degli impatti potenziali significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale, non sono state definite dal Proponente per le fasi *ante operam*, *corso d'opera* e *post operam* e tra l'altro, come riportato nel predetto elaborato (*cf.* PMA pag. 16 e 17), saranno previste attività di monitoraggio esclusivamente per il controllo della permanenza della fascia vegetale perimetrale all'impianto, senza considerare le componenti significative del patrimonio culturale e il paesaggio e che pertanto anche rispetto al PMA il riscontro fornito dal Proponente non si ritiene esaustivo.

CONSIDERATO che rispetto alla richiesta di compiere un approfondimento in merito alla visibilità dell'impianto dai singoli beni architettonici e di trasferire gli esiti dell'analisi su un elaborato cartografico con l'indicazione dei bacini visivi, anche ricorrendo ad immagini fotografiche esplicative, il Proponente non ha dato riscontro negli elaborati integrativi, sebbene la maggior parte dei beni ricogniti nell'intorno sono castelli posti in posizione elevata e panoramica.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la localizzazione della sottostazione e della SE di Terna (non ancora realizzata), la costruzione di fabbricati impiantistici, inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta poco più a nord, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario; le sottostazioni elettriche comporteranno un ingente consumo di suolo, vocato anch'esso alla produzione del riso DOP di Baraggia. Inoltre le mitigazioni introdotte sono state rappresentate nel progetto unicamente in planimetria; nella documentazione integrativa le fotosimulazioni non riscontrano gli effetti schermanti adottati per mitigare gli impatti visivi derivanti dalla realizzazione delle opere. A ciò si aggiunge che non è prevista la dismissione della Stazione elettrica di Terna S.p.A. da realizzarsi nel comune di Carisio, come dichiarato dal medesimo Proponente nel documento sintetico di riscontro alle integrazioni richieste dalla Scrivente (*cf.* p. 136 del documento AR1_ *Relazione studio impatto ambientale*).

CONSIDERATO ancora che, sebbene la Scrivente avesse manifestato sin dal principio della presente istruttoria, forti perplessità sulla realizzazione della stazione elettrica, tuttavia la società Proponente non ha ritenuto di voler prevedere una localizzazione alternativa del locale tecnico destinato a cabina di trasformazione MT/BT, oggetto di ampia visibilità dalla SP230.

CONSIDERATO che la Scrivente non ritiene di poter condividere le valutazioni del Proponente in merito agli impatti derivanti dalla realizzazione delle stazioni elettriche e dei nuovi sostegni dell'elettrodotto aereo, secondo le quali essi si limiterebbero alla fascia di rispetto del Torrente Odda e dunque con quanto affermato dalla Società ovvero che *"... l'intervento in progetto non si ritiene particolarmente impattante con il panorama circostante, in quanto consiste in una modifica al tracciato della già esistente linea 380 kV Rondissone – Turbigio Stazione ed inoltre è un intervento delimitato ad un contesto limitato e localizzato..."* (*cf.* Relazione paesaggistica pag. 27), anche in relazione al fatto che esse non verranno dismesse al termine previsto del funzionamento dell'impianto.





Opere connesse - Estratto Relazione paesaggistica pag.31

CONSIDERATO che in merito alle valutazioni sulle alternative progettuali (cfr. SIA pag.43-50), le indicazioni fornite dal Proponente sulle alternative localizzative al sito di impianto, hanno riguardato in realtà solo le motivazioni della scelta del sito preso in considerazione, disattendendo, quindi, quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali "d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".

CONSIDERATO che l'impianto agrovoltatico per come previsto e per le colture prescelte (foraggio e colture mellifere) andrebbe a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tuttora in esercizio, tipica e caratterizzante dei luoghi, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del Disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese; inoltre, i risultati attesi in termini paesaggistici ed ecologici, derivanti dalla messa a dimora di piante erbacee, per un periodo trentennale, si preannuncia tutt'altro che scontato in quanto, la matrice argillosa dei suoli, legata alla coltivazione del riso, non sembrerebbe altrettanto adatta ad altre tipologie colturali.

CONSIDERATO inoltre che, rispetto a quanto affermato dal Proponente, le particelle soggette a futuro esproprio per la realizzazione delle stazioni elettriche non sarebbero aree destinate alla produzione DOP, tuttavia nelle Osservazioni pubblicate sul sito web del MASE acquisite con prot. n. 80039 del 17/05/2023 (Azienda Agricola Maggi), si riferisce che *"... l'Azienda degli esponenti ha aderito al sistema di controlli DOP Riso Baraggia Biellese e Vercellese per produrre il risone da destinare alla DOP ... (12 Maggio 2023 – Anno di raccolta 2023). Inoltre l'Azienda degli esponenti è destinataria di finanziamenti da parte della Regione Piemonte per pratiche agroalimentari del PSR, finalizzate alla biodiversità, quali il sovescio ed i fossi per la riproduzione di insetti, rane ed altri animali..."*.

CONSIDERATO che il territorio interessato dal presente progetto, comprese le opere annesse, rientrano, come sopra annunciato, all'interno della perimetrazione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, al cui interno si trovano, tra gli altri, i comuni di Buronzo e Carisio (interessati dalle opere in progetto), storicamente vocato alla coltivazione risicola e provvisto di un *Disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta "riso di Baraggia biellese e vercellese"*.

CONSIDERATO che il disciplinare *"Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP"* riconosce l'esclusività del prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso *"integrale"*, *"raffinato"* e *"parboiled"* e definisce delle specifiche regole per il processo produttivo che deve essere monitorato da apposite strutture di controllo secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. L'articolo 6 del predetto disciplinare recante *Elementi di legame con l'ambiente geografico*, riconosce il territorio situato al confine nord-est della Regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella un *"... ambiente ecologico ... particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni ..."* che riguardano, tra le altre:

- suoli di origine morenica costituiti da limi, argille e sabbie;
- suoli e sottosuoli generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus;
- i terreni, all'analisi chimica sono carenti di calcare e sono poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostane umiche;
- i terreni presentano un sistema di irrigazione delle colture garantito dalla canalizzazione e dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi, contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto;
- le temperature e l'umidità dell'aria presenti in quelle zone, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;
- le condizioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade in un territorio inserito nel *Catalogo dei Paesaggi rurali nazionali* redatto dall'allora Ministero per le politiche agricole alimentari forestali (MIPAAF) ovvero la *"Baraggia*



vercellese e biellese” in ragione dell’omogeneità del paesaggio risicolo. Il predetto catalogo (oltre ad essere strumento di conoscenza e conservazione del paesaggio italiano patrimonio molto fragile continuamente esposto a minacce legate a processi economici e sociali a livello internazionale), ha posto in evidenza la significatività dei terreni baraggivi oggetto all’inizio del XX secolo di bonifica, che ha portato alla conversione di molti terreni baraggivi in risaie, dove oggi si coltiva il "riso di Baraggia biellese e vercellese" DOP. Il Catalogo riporta che la vulnerabilità dell'area è elevata e già molto del paesaggio storico è andato perso, evidenziandone pertanto la necessità di una maggiore conservazione.

CONSIDERATO inoltre che, in merito all’idoneità delle aree, il *Piano Energetico Ambientale Regionale* del Piemonte, approvato con DCR n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022, individua i siti e le aree non idonei alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, selezionati ai sensi del D.M. del 10.09.2010, con propria Deliberazione n. 3-1183 del 14.12.2010 dalla Giunta Regionale. Il PEAR dispone che “... *Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricolo in cui si intende realizzare l’impianto ... rientrano nell’area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei*” (cfr. Allegati al Piano Energetico Ambientale Regionale, pag. 54).

CONSIDERATO quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023 della Regione Piemonte n. 58-7356 recante “*Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021*” con cui dispone tra l’altro che “... *le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all’articolo 2 comma 1 lett. e) del DM 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti: agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.) e che, di conseguenza, la stessa Regione riconosce all’area di intervento interessata da coltivazioni D.O.P. un elevato interesse agronomico.*”

VISTO il parere espresso dalla **Regione Piemonte** con DGR n. 59-6052 del 25/11/2022, pubblicato sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’interno del quale sono poste in evidenza numerose criticità dovute alla tipologia progettuale ed alla scelta colturale della Società proponente, tra cui la mancanza di coerenza con *le Linee guida per gli impianti agrivoltaici* e le problematiche legate alla gestione della rete irrigua interessata dall’impianto che subirà inevitabili interferenze dovute al passaggio ad una coltivazione “asciutta”. Nel parere regionale, inoltre, si rileva come “... *l’ipotesi localizzativa (della SE) risulta essere in contrasto con le indicazioni della pianificazione elettrica del TSO, che nell’ambito del Piano di Sviluppo 2021 della RTN prevede la realizzazione del nuovo nodo elettrico a 380 kV (intervento 171N) nell’area del Comune di Greggio...*”, diversamente da quanto previsto nel progetto, dove viene indicata come nuova SE quella posta nel comune di Carisio, a meno di 15 chilometri da quella citata dal parere della Regione.

CONSIDERATO infine, quanto valutato ed evidenziato nel parere espresso dalla Regione Piemonte in riferimento agli aspetti paesaggistici dell’area, ovvero che “... *il paesaggio della pianura risicola, che in Piemonte caratterizza ampi territori situati a nord del Fiume Po, nelle Province di Vercelli, Biella e Novara, per le sue valenze ecologiche e paesaggistiche, è oggetto di numerose iniziative di valorizzazione e tutela; con la presenza di ampie visuali che si “aprono” all’osservatore nel periodo di allagamento, le risaie costituiscono un forte elemento identitario, riconosciuto dalla collettività...*”.

CONSIDERATO che la **Provincia di Vercelli** con nota prot. n. 27981 del 14 novembre 2022, ha espresso parere negativo, ritenendo che gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentono di escludere impatti significativi e negativi generati dall’intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali



interferite e che le misure di compensazione non appaiono proporzionate alla sottrazione di suolo agricolo di pregio.

CONSIDERATO quanto riportato dal **Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli** con nota prot. n. 46011 del 27 ottobre 2022, in cui, nel rilevare l'interessamento di corsi d'acqua demaniali dall'attraversamento del cavidotto, comunica la necessità di conseguire l'autorizzazione idraulica e la successiva concessione demaniale.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento di VIA è pervenuto un cospicuo numero di Osservazioni di cui si riportano, tra le altre:

- nota prot. n. 11 del 19/05/2023 del *Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese*, con cui esprime *"contrarietà al progetto in oggetto in quanto ubicato su risaie del territorio riconosciuto dal disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese"*; il Consorzio richiama quanto riportato all'art. 20 delle NTA del PPR, che considera i territori riconosciuti dal disciplinare dei prodotti che hanno ottenuto una denominazione d'origine come il riso di Baraggia biellese e vercellese, quale risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; inoltre evidenzia come i terreni interessati dal progetto di cui trattasi presentano i requisiti di conformità per produrre riso a denominazione d'origine; il Consorzio, nella succitata nota del maggio 2023 evidenzia che *"... Le problematiche messe in evidenza non appaiono superabili. L'unica strada che appare percorribile è quella di valutare l'alternativa progettuale di localizzare l'impianto e le opere di interconnessione al di fuori del territorio del disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese e dai terreni di elevato interesse agronomico riconosciuti dall'art. 20 delle norme di attuazione del PPR. I terreni agricoli del Piemonte riconosciuti da una DOP, principalmente risaie e vigneti, sono all'incirca il 6,5% del totale"*.
- nota prot. n. 3485 dell'11/11/2022 dell'*Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia*, con cui, considerando i significativi impatti attesi sulle strutture irrigue e la conseguente maggiorazione degli importi contributivi a carico delle aziende agricole limitrofe, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 26765 del 15/11/2022 della *Direzione regionale Agricoltura e Cibo*, in cui evidenzia alcune criticità in ordine al mantenimento dell'indirizzo produttivo dell'area e della sua resa, nonché agli impatti attesi sul sistema irriguo;
- nota prot. 142687 del 16/11/2022 di *Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese*, in cui evidenzia come l'impianto in progetto, per le sue caratteristiche, appaia poco idoneo a consentire lo svolgimento delle attività agricole ed inoltre poco coerente con le *"Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici"*, pubblicate dal MiTE nel giugno 2022.

CONSIDERATE inoltre le numerose osservazioni pervenute da parte di agricoltori risicoli dell'area che si elencano a seguire e che hanno espresso ciascuno il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto in oggetto; nello specifico evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato dal Proponente, le risaie in realtà sono attive con acqua che proviene dal Monte Rosa e dalla Valle d'Aosta. Gli agricoltori evidenziano il pregio della coltura di riso in essere nei territori interessati dalla realizzazione dell'impianto, come anche tutte le opere necessarie al funzionamento del comprensorio che *"... ha beneficiato di una grandissima opera di bonifica e grazie a finanziamenti pubblici sono state create dighe di accumulo ... si sono spianati i terreni, portato elettricità ed acqua potabile nelle aziende agricole, create strade consortili. Per fornire acqua alle risaie è stata inoltre creata una straordinaria rete di canali ... che prelevano acqua dalla Dora Baltea e la portano nella zona più alta della risicoltura italiana. Grazie al Consorzio di irrigazione Ovest Sesia avviene la gestione dei canali come il canale Depretis, il canale della Mandria, il canale Gavanizza, il canale Vanoni che hanno reso irrigabili i campi di questa zona, molti di questi tra l'altro canali demaniali..."*.

Si elencano a seguire le Osservazioni pervenute, pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:



- osservazioni del sig. Musa Marco Fausto del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Gariglio Damiano del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Mauro Viazzo del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. dott. Massimo Tomatis del 18/05/2023;
- osservazioni della Società fratelli Rigolone Soc. Sem. Agricola del 19/05/2023;
- osservazioni dei sig.ri Stefano Maggi e altri del 17/05/2023;
- osservazioni del sig. Fossato Stefano del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Bono Luca del 19/05/2023;
- osservazioni della sig.ra Barale Francesca del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Claudio Costanzo del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Bosco Enrico del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Matteo Musso del 19/05/2023;
- osservazioni dei sigg. Bosco Gianni e Bosco Daniele del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Sprino Gianluca del 19/05/2023;
- osservazioni dell'Associazione Coldiretti Vercelli e Biella del 22/05/2023;
- osservazioni del sig. Maggi Stefano del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Musa Renato del 19/05/2023;
- osservazioni del sig. Ballin Mauro del 25/05/2023;
- osservazioni del sig. Ballin Francesco del 24/05/2023;
- osservazioni del sig. Roberto Cavallo Perin dell'11/10/2023;

VISTE inoltre le osservazioni formulate dal dott. Andrea Maggi del 27/11/2023 trasmesse direttamente anche alla Scrivente (acquisite con prot. n. 28031 il 29/11/2023), in qualità di proprietario conduttore dei terreni DOP su cui insiste il progetto della stazione elettrica di Carisio.

VISTE le *Controdeduzioni* elaborate dal Proponente alle osservazioni pervenute, pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 12/07/2023 nelle quali la Società evidenzia, tra l'altro, che:

1. *l'impianto di cui trattasi " si colloca in area idonea ope legis, ai sensi del D. lgs. 199/2021;*
2. *l'impianto agrivoltaico si caratterizza per la sinergia tra produzione di energia elettrica e produzione agricolturale (...);*
3. *il progetto non presenta difformità rispetto alle tutele previste per le risaie dal PPR ... l'impianto si appalesa come conforme al contesto di riferimento in quanto la tipologia agrivoltaica protegge ed esalta il valore agronomico del sito di inserimento del progetto, potenziandone il valore ambientale dell'intero comparto, consentendo il mantenimento del valore agronomico del terreno e, contestualmente, la conservazione dei caratteri rurali presenti nell'area. Per tale ragione, l'impianto nei fatti rispetta gli obiettivi specificatamente dettati dal PPR per tale tipologia di aree;*
4. *nelle Linee Guida MITE non è richiesto il mantenimento dell'attività risicola in quanto il mantenimento dell'indirizzo produttivo deve essere garantito in caso di produzioni DOP sullo specifico terreno su cui sorgerà l'impianto e non sulle aree potenzialmente certificabili. Sul punto, il tecnico incaricato della Società ha, infatti, avuto modo di verificare e certificare che sull'area di progetto agrivoltaico non sono state coltivate produzioni DOP (...);*

CONSIDERATO che rispetto alle *Controdeduzioni* sopra riportate, si deve puntualmente riscontrare quanto segue:

1. il decreto legislativo n. 199/2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni



che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; a parere della Scrivente l'area su cui insiste l'impianto di cui trattasi non presenta un potenziale tale da ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per tutte le motivazioni riportate nel presente parere tecnico-istruttorio;

2. sebbene il proposto impianto prevede attività di coltivazione agricola, si deve tuttavia evidenziare che le coltivazioni previste, in ogni caso, sostituiscono quelle originarie per le quali l'area è espressamente vocata, ovvero le risaie della Baraggia biellese e vercellese riconosciute a livello nazionale;
3. non si concorda con il fatto che *l'impianto di progetto potenzia il valore ambientale dell'area conservandone i caratteri rurali*, in quanto la previsione di un impianto industriale su area agricola già di per se altera le condizioni ambientali del contesto di riferimento, incidendo sulle caratteristiche dell'ambiente ecologico come definite dal disciplinare *"riso di Baraggia biellese e vercellese DOP"*;
4. si ritiene che l'area di progetto di cui trattasi, non può essere identificata come *potenzialmente certificabile a coltivazione DOP*, prima di tutto perchè la denominazione DOP è di fatto riconosciuta sia dall'apposito *disciplinare* che dal *catalogo dei paesaggi rurali* sopra citati e poi anche perchè le numerose osservazioni pervenute da parte degli agricoltori, attestano l'effettiva coltivazione a risaia. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le osservazioni pervenute da parte dei sigg. Maggi acquisite dal MASE con prot. n. 80039 il 17/05/2023 in cui si dichiara che *< ... la previsione della stazione elettrica 380/132 kV Carisio di Terna interessa proprio i terreni di proprietà degli esponenti siti nel Comune di Carisio, sui quali insiste l'attività di coltivazione di risolo Loto DOP e, dal corrente anno, del risone da destinare alla DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, identificati al catasto terreni, come segue: foglio 11 map 7. Vi è poi il terreno foglio 10, map 14 – di proprietà degli esponenti, sul quale è prevista l'installazione della stazione elettrica 132 kV (mappale nel quale sono in corso le operazioni colturali per la coltivazione del Riso DOP di Baraggia nei prossimi anni)*. Inoltre, i predetti agricoltori, ancora in riferimento all'effettiva coltivazione di riso DOP, riportano che la propria azienda è *destinataria di finanziamenti da parte della Regione Piemonte per pratiche agroalimentari del PSR finalizzate alla biodiversità ed alla fertilità, quali il sovescio ed i fossi per la riproduzione di insetti, rane ed altri animali. L'ultimo finanziamento è stato erogato in data 12 dicembre 2022 per un importo di Euro 39.814,96.*

CONSIDERATO ancora quanto riportato dal Proponente nelle proprie *Controdeduzioni* ovvero che *"il requisito di azienda agricola non è da considerarsi obbligatorio in questa fase ma sarà rispettato a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico"* e che, tuttavia la Scrivente, già con la propria richiesta di chiarimenti e integrazioni del 15/11/2022 sopra richiamata, aveva segnalato la necessità di ricevere chiarimenti in merito; le informazioni richieste avrebbero comunque consentito di avere contezza delle modalità di sostituzione delle coltivazioni previste con quelle esistenti, come anche di essere messa a conoscenza di un *Piano colturale* dedicato, redatto da specifica azienda agricola quale pre-condizione alla valutazione della fattibilità delle coltivazioni previste. La volontà del Proponente di non riscontrare quanto richiesto dalla Scrivente in realtà emerge anche nel documento sintetico di riscontro alle integrazioni in cui riporta che *"negli elaborati non vengono indicati gli effettivi titolari delle attività agricole in quanto non dovuto per gli impianti che non accedono agli incentivi così come si riporta nelle linee guida ministeriali del 27/06/2022. Gli effettivi incaricati verranno definiti in fase esecutiva"*.

CONSIDERATO che alla Parte III delle Linee Guida succitate si evidenzia tra l'altro l'opportunità di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente e dell'ulteriore mancato riscontro alle richieste di



chiarimenti e integrazioni della Scrivente.

CONSIDERATO che il presente progetto, a parere della Scrivente, disattende quanto disposto dalla Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici realizzate dal gruppo di lavoro coordinato dal MASE nel giugno 2022, in particolare, non riscontra:

- il REQUISITO A, atteso che, la coltivazione agricola prevista non valorizza il potenziale produttivo agricolo dell'area che, per natura, è vocata alla coltivazione risicola e non a quella prevista dal Proponente (miscuglio di specie erbacee prative nettarifere in rotazione con prato stabile di erba medica da foraggio, specie arboree e arbustive nettarifere per la produzione di miele e coltivazione sperimentale di essenze erbacee e arbustive di tipo officinale) la quale sostituisce del tutto quella originaria dei luoghi;
- il REQUISITO D, in quanto il sistema agrivoltaico previsto non consente di verificare la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- il REQUISITO E in quanto il sistema agrivoltaico previsto, non consente di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici già per il solo fatto che è prevista la conversione del terreno umido alla coltivazione in asciutta.

CONSIDERATO quanto riportato nelle Linee Guida del MASE ovvero che:


- *il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come agrivoltaico (...);*
- *il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di impianto agrivoltaico avanzato e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1- quater e 1 – quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;*
- *il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. Sviluppo del sistema agrivoltaico, come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.*

CONSIDERATO che il venir meno del REQUISITO A che è alla base di tutte condizioni richiamate nelle Linee guida sopra indicate, non consente di poter considerare l'impianto di cui trattasi rispondente a quanto disposto dalla succitate Linee guida.

VISTO E CONSIDERATO quanto affermato dal Proponente rispetto al mantenimento dell'indirizzo produttivo, quale elemento di verifica del parametro B1,b) delle Linee Guida ovvero che si deve "... considerare il periodo trentennale non come un cambio di destinazione produttiva, in quanto vengono mantenuti inalterati gli elementi caratterizzanti il profilo del terreno e la gestione delle acque, ma come un periodo transitorio 'di rotazione' in cui vengono mitigati gli effetti ambientali negativi della gestione monocolturale risicola dell'area in oggetto" (cfr. Relazione agronomica pag. 60), tuttavia tali dichiarazioni non appaiono coerenti con quanto affermato al punto B.1,b) delle Linee Guida dove, a titolo esemplificativo, si esplicitano quelle che non sono ritenute modalità di mantenimento dell'indirizzo produttivo ovvero "... un' eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo" (cfr. pag.23). Inoltre non appare coerente l'affermazione stessa sul mantenimento della gestione delle acque, per evidenti trasformazioni da una coltura (quella risicola) caratterizzata da fasi di sommersione idrica del terreno ad una (quella foraggera) sostanzialmente "in asciutta", con conseguente interruzione del sistema esistente di deflusso delle acque connesso con le risaie adiacenti.



CONSIDERATO che, a concorrere alla coltivazione risicola delle aree coinvolte dal progetto di cui trattasi c'è il *Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese* che realizza e gestisce opere irrigue e di difesa del suolo, tra cui una fitta rete di canali che porta acqua alle terre coltivate a risaia di cui si riporta l'immagine a segue in cui è definito il perimetro del comprensorio del consorzio in cui rientrano i comuni di Buronzo e Carisio interessati dall'intervento di cui trattasi.



CONSIDERATO che, alla luce delle molteplici criticità riscontrate e degli impatti generati sull'area di progetto, le notevoli dimensioni dell'impianto proposto e la totale trasformazione dell'indirizzo produttivo delle coltivazioni comporterebbero, a parere della Scrivente, un significativo stravolgimento dell'assetto paesaggistico, con connotazioni strutturali e storiche consolidate e riconosciute.

Handwritten signature



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è sostanzialmente integra e omogenea, connotata da radi insediamenti che, seppur non oggetto di puntuali e prescrittivi provvedimenti di tutela paesaggistica, in considerazione anche delle sue notevoli dimensioni è comunque in grado di generare forti impatti sul paesaggio.

CONSIDERATO che il progetto agrovoltaico proposto prevede un significativo consumo di suolo oltre al forte impatto paesaggistico generato dalla presenza dei moduli fotovoltaici in un territorio definito dal Piano paesaggistico regionale come *area di agricoltura di pregio caratterizzante il paesaggio agrario della Baraggia Vercellese* e che, la realizzazione dell'impianto comporta una sostanziale modifica del terreno a risaia in terreno a coltivazione in asciutta, generando, di conseguenza, la trasformazione di un ambiente pressochè paludoso in un ambiente secco con inevitabili conseguenze climatiche e alle falde acquifere. La realizzazione dell'impianto proposto andrebbe a snaturare la vera identità produttiva del territorio, mettendo a repentaglio la mano d'opera agricola quotidianamente impegnata nella coltivazione del riso e quindi nella preservazione del "mare a quadretti" tipico delle risaie piemontesi.



Immagine tipo del "mare a quadretti" dalle colline del Monferrato






CONSIDERATO che dalle immagini sopra riportate si evince in tutta chiarezza la trama agricola che caratterizza il paesaggio delle risaie piemontesi la cui integrità, per alcune significative porzioni di territorio, consente di tramandare nel tempo una tipologia di paesaggio unica della Regione Piemonte.



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto riscontrato dal Proponente in merito agli impatti cumulativi (*cf.* elaborato *Studio di Impatto Ambientale, Effetto Cumulo*) rispetto ai quali la Società identifica 3 impianti fotovoltaici realizzati come si evince dall'immagine di seguito riportata.



Stralcio dell'elaborato redatto dal Proponente relativo agli impatti cumulativi

CONSIDERATO che rispetto agli impianti realizzati segnalati dal Proponente, si deve evidenziare che in prossimità dell'impianto di cui trattasi, risultano in Valutazione di Impatto Ambientale statale ulteriori impianti da fonti energetiche rinnovabili di dimensioni significative di seguito indicati e graficizzati nell'immagine sotto riportata:


- **ID_VIP 8435**: impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC), Proponente EG EDO S.r.l.;
- **ID_VIP 10087**: progetto di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Parco fotovoltaico della Benna" ricadente nel territorio dei comuni di Formigliana e Carisio (VC) e delle relative opere di connessione alla RTN. Potenza nominale dell'impianto fotovoltaico 61 MW", Proponente MYT DEVELOPMENT INITIATIVES S.r.l.;
- **ID_VIP 10429**: Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto solare Agrivoltaico da 47,36 MWp - Madama Live" localizzato nel comune di Salussola e relative opere di connessione alla sottostazione Terna

27



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

di Carisio, Proponente: Madama Live S.r.l.



Cartografia elaborata dalla SS-PNRR con localizzazione degli impianti in VIA statale

PRESO ATTO di quanto riportato dal Proponente nel documento sintetico di riscontro alle integrazioni ovvero che *“si è approfondita la valutazione di alternative localizzative, tecnologiche e zero confermando che l’area proposta di progetto comporta positività dal punto di vista economico-sociale e ambientale, con limitati potenziali impatti”* e che la Scrivente, per tutte le motivazioni riportate nel presente parere tecnico istruttorio, anche argomentate e supportate dalla Soprintendenza ABAP competente, non ritiene di poter concordare con quanto affermato dalla Società rispetto alla positività dell’intervento e ai limitati impatti potenziali, già per il solo fatto di aver sottratto una significativa porzione di territorio alla vocazione agricola originaria quale quella della coltivazione del riso DOP.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e



negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento. **CONSIDERATO** che la Soprintendenza territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli uffici competenti; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Buronzo (VC) proposto dalla Juwi Development 09 S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
27.12.2023 15:16:48
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della

Cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Risp. al prot. n. 4666 del 18.10.2022

Ns. prot. n. 13630 del 19.10.2022

Class. 34.43.01/117.2

Oggetto: Buronzo (Vc)

VIA - Progetto di impianto Agrivoltaico e delle pertinenze pari a 92,27 Mw e delle relative opere di
connessione alla RTN

Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Novara e contributo istruttorio
alla DG-ABAP servizio II e III

Proponente: Juvi Development 09 srl

D. Lgs 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Parere endoprocedimentale di competenza/Richiesta di documentazione integrativa

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8841/12999>, facendo seguito alla richiesta di codesta
Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. n. 4666 del 18.10.2022;

Si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle Circolari n. 5/2010 del 19/03/2010
del Direttore Generale PBAAC e n.11 del 08.03.2022 del Direttore Generale ABAP / Soprintendenza
Speciale per il PNRR;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

– //

Nelle immediate vicinanze:

- A circa 1 km in direzione nord – ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto
1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo
e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e
Cossato*;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- Rio Ottina, posto a nord del campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed



impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

Nelle immediate vicinanze:

- Rio Arletta, posto a circa 0,30 km in direzione sud dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Cervo, posto a circa 1 km in direzione est dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Edda posto a circa 0,50 km in direzione sud dalla Stazione di Terna. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009;

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 In particolare si evidenzia la cogenza delle prescrizioni di cui agli artt. 14, 32, 40 delle Norme di Attuazione del PPR
Si segnalano altresì interferenze con i contenuti degli artt. 22, 25, 27, 30 delle N.T.A. del P.P.R.

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- In direzione nord – ovest a circa 5,5 Km dal campo fotovoltaico, Riserva Naturale della Baraggia, lettera f) dell'art. 142 del Codice – SIC e ZSC e ZPS IT1130003 Baraggia di Candelo;
- In direzione est a circa 6 Km dall'intero impianto, Garzaia del rio Druma – SIC e ZSC IT1120014;
- In direzione ovest a circa 1,5 Km dalla stazione di trasformazione di Terna, Garzaia del Carisio– SIC e ZSC IT11200005;

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- In direzione nord – est a circa 2,5 km Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924;
- In direzione est a circa 3,5 km Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945;
- In direzione est a circa 5 km Balocco (VC) – frazione Bastia, Castello, R.R. n. 11921 del 27.07.1990;
- In direzione nord – ovest a circa 5 km Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945;
- In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Castello, Not. Min. 24.09.1945;



- In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Chiesa parrocchiale di San Pietro, Not. Min. 01.06.1908 e 08.10.1908;
- In direzione nord - ovest a circa 11 km Candelo (Bi), Ricetto, D.C.R. n.63 del 07.05.2019;
- In direzione nord - ovest a circa 9 km Verrone (BI), Castello, Not. Min. 06.07.1945, 02.10.1945, 06.10.1945, 14.10.1945, 24.10.1945;
- In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014.

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- //

e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

- //

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti tutelati *ope legis*** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo, nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato della rete interrata di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico.

1.3.c Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, sussistono i seguenti vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- in direzione nord-ovest, a circa 3,5 km dal campo fotovoltaico, aree di interesse archeologico individuate nell'ambito del PRGC del comune di Mottalciata (BI), (art. 35 NTA, tavv. PR.3A, PR. 3B);

- in direzione nord- est, a circa 7 km dal campo fotovoltaico: Area archeologica accertata in comune di Rovasenda (VC) ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Vercelli (tav. P.2.B/4-6).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende installare l'impianto è posta in comune di Buronzo al confine con i comuni di Villanova Biellese, Mottalciata e Carisio con una superficie di ha. 97,62 e distante circa



2.5 km dal centro abitato di Buronzo. L'area è posta tra la strada Vercelli-Biella SS230 ad ovest e l'alveo del torrente Elvo ad est ed a sud del Rio Ottina e della strada comunale Villanova.

Il terreno è in leggera pendenza in direzione da nord a sud ed è condotto a risaia.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato, consiste nella realizzazione di un impianto agro-voltaico a terra, in prossimità della Sp 230 al bivio con la SP 232, per complessivi 92.269,32 kWp costituito da n. 161.876 moduli in silicio policristallino da 570 Wp/cad., installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione orizzontale nord/sud ed inseguimento est/ovest, altezza massima di occupazione in posizione inclinata 4,31 m. Un cavo in alta tensione completamente interrato per una lunghezza di circa 4,3 km potrà portare la corrente prodotta fino alla Sottostazione Elettrica quale punto di raccolta condiviso con altri produttori posto in prossimità della cascina Baraggia e del casello autostradale A4 di Carisio in territorio dell'omonimo comune. Nel medesimo ambito verrà insediata la stazione elettrica di trasformazione RTN 380/132 kV, denominata SE Carisio realizzata, assieme alle altre citate, per connettere alla Rete Elettrica Nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, fra i quali Juwi Development 09 Srl.

Sulla base di quanto dichiarato dal Proponente la realizzazione dell'impianto è integrata con la coltura di *“Un miscuglio di essenze erbacee prative nettarifere sull'intera superficie destinata agli impianti fotovoltaici”* e *“Coltivazione sperimentale di essenze erbacee ed arbustive di tipo officinale destinate a produrre campionature di semilavorati (foglie e fiori essiccati) oppure campionature di estratti (fitocomplessi) per mezzo di tecnologie innovative senza l'uso di solventi”*

Si prevede inoltre la realizzazione di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e dell'impianto di illuminazione.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente a due bacini d'influenza diversi, fisicamente separati dalla rete viaria ed in particolare dalla presenza della linea autostradale Torino – Milano: il primo afferente al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi; il secondo, collocato in una zona agricola lungo la A4 prossimo ad un'area individuata dal Ppr come insediamento specialistico organizzato.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 97,62 ha, appare del tutto “fuori scala” rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascate isolate e radi insediamenti lungo la strada per Biella, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del “mare a quadretti” fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo le strade provinciali così come quelle secondarie o poderali, si aprono sulla trama agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché percorso da un filare arboreo – arbustivo;

L'intervento si dimostra estraneo e incoerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale che ha preso il posto della baraggia;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese;

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004:

- rio Arletta, in corrispondenza del ponte afferente alla sp 230;
- rio Edda, in corrispondenza delle infrastrutture di raccordo con l'autostrada A4



Stazioni di trasformazione

A sud della linea autostradale A4 Torino – Milano vengono a convogliarsi le cabine di trasformazione e di consegna dei diversi impianti avviati nel Biellese e nel Vercellese per il raccordo con la società Terna Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta poco più a nord, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario.

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A., alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si ritiene che la documentazione proposta debba essere integrata sin dalla presente fase di VIA per le valutazioni definitive di competenza; i chiarimenti e le integrazioni richieste non si ritengono rinviabili alle successive fasi di progettazione stante la necessità, di seguito evidenziata, di dover prevedere affinamenti progettuali e predisporre soluzioni alternative anche in termini localizzativi.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell'ambito territoriale "prossimo" a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli che afferiscono al punto di consegna di Carisio (Vc) di competenza di Terna spa.

2.1.c attestazione della conformità della *Relazione paesaggistica* allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Non risulta presente agli atti la relazione paesaggistica sebbene richiesta dal 152/2006 in materia di VIA.

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell'intorno nel raggio di circa 10 km e in particolare di strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante;

2.3) Beni archeologici



2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare:

- il campo fotovoltaico e impianti di connessione sono localizzati in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati in particolare nel territorio di Buronzo e nei comuni limitrofi di Salussola (BI) e Formigliana (VC);

- il campo fotovoltaico è situato a breve distanza dal castello di Buronzo, la cui complessa articolazione architettonica e planimetrica costituisce l'esito delle vicende della famiglia dei Casalvolone e, soprattutto, della compresenza a Buronzo di rami diversi dello stesso casato. Tra le strutture ancora presenti in elevato, appare riconoscibile un nucleo più antico, posto nella porzione settentrionale dell'altura, costituito dalla cosiddetta "rocca", edificio massiccio di pianta irregolare, costituito da paramenti in laterizio, sovrastato da una torre. Alla rocca si aggiunsero in seguito le otto caseforti relative ai rispettivi colonnati, disposte in modo da far cerchio intorno a una corte centrale. Nell'area a sud dell'impianto castrense sorge tuttora la chiesa di Sant'Abbondio, riedificata nel 1703, la cui prima attestazione risale però al 1184, ed è ricordato dai documenti anche un ricetto collegato al castello vero e proprio, la cui esatta collocazione è ancora oggetto di discussione.

Ciò premesso, si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (SIA) non contiene alcuna considerazione in merito al potenziale impatto sul patrimonio archeologico. Si rileva inoltre che tra gli elaborati presenti non vi sono gli esiti delle Verifiche preventive dell'interesse archeologico, che a norma dell'art. 5 comma 1, lettera g) e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (per il cui combinato i progetti di fattibilità che vengono sottoposti a VIA devono contenere gli elaborati e i contenuti indicati all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza**, considerate che le dimensioni e le caratteristiche morfologiche dell'impianto determinano forti criticità in termini di impatti diretti sul paesaggio, ritiene necessario dover richiedere al Proponente, sin dalla presente fase, le seguenti integrazioni e/o chiarimenti:

1. L'ambito interessato dal progetto è quello della pianura risicola baraggiva classificata dal Ppr "*di specifico interesse paesaggistico*", poiché fortemente caratterizzata dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e cavi irrigui. Il campo fotovoltaico, così come progettato, non tiene in debito conto i segni fisici e simbolici che strutturano il territorio, posandosi senza soluzione di continuità ed in modo estensivo e occupando quasi interamente l'area a disposizione; inoltre la proposta di "*agro-voltaico*", benché presupporrebbe una sinergia tra produzione energetica e attività agricola, viene qui declinata in maniera sbilanciata, marginalizzando di fatto la componente "*agricola*", ossia quella che potrebbe maggiormente concorrere ad un miglior inserimento ambientale del progetto. Pertanto, a fronte delle forti e sostanziali criticità rilevate, in merito all'estensione, alla densità e alla giacitura dei pannelli, si chiedono degli **approfondimenti progettuali** che tendano ad una progettazione coerente con la trama agraria esistente, e non indifferente ad essa, definita dalle singole camere di risaia, con giacitura maggiormente diradata, introducendo siepe arborate e arbustive con funzione ecologica e paesaggistica anche all'interno della trama;



2. Considerato la vicinanza del campo fotovoltaico con la SP 230, quale principale strada di accesso alla città di Biella e alle valli biellesi, inclusa dalla tavola P4 del Ppr nella “*Viabilità storica e patrimonio ferroviario*”, per la quale sono in corso di valutazione a livello locale, studi di riqualificazione paesaggistica, al fine di non pregiudicare con ulteriori elementi di detrazione visiva il paesaggio circostante, si chiede di valutare **alternative progettuali** (come tra l’altro previsto dal D. Lgs. 152/2006) che includano altra localizzazione o quantomeno una riduzione in termini di estensione del campo fotovoltaico; rispetto a tale ultima richiesta, si evidenzia che si ritiene particolarmente critica l’area posta a sud – ovest, censita al C.T. al Foglio 24 part. 45 e 46 poiché molto vicina alla suddetta strada per Biella;
3. Con riferimento alla fascia fluviale di 150 metri generata dal rio Ottina tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 posta a nord dell’area interessata dal campo fotovoltaico, considerato che agli atti non risulta presente nessun elaborato che rappresenti, a scala adeguata e con sufficiente precisione, l’estensione dell’area tutelata rispetto allo sviluppo del campo fotovoltaico e considerato altresì che gli elaborati grafici A10 “*Studio di impatto ambientale, opere di inserimento ambientale e mitigazione visiva*” e A12 “*Studio di impatto ambientale, adeguamento reti irrigue*” parrebbe ricondurre all’interno della suddetta fascia di tutela, le opere di compensazione ambientale, alcune opere di mitigazioni e una ridotta parte degli elementi impiantistici, si chiede di produrre un **elaborato dedicato** al tema specifico, dal quale si possano evincere inequivocabilmente quali opere ricadano all’interno **dell’area sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004**;
4. Considerato che in progetto sono previste opere di modifica dei luoghi anche nella fascia fluviale di 150 metri generata dal rio Ottina tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004, visto quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, si chiede che venga prodotta la **relazione paesaggistica** redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005;
5. Le “*Misure di Mitigazione*” così come descritte al capitolo 6 “*fase di esercizio*” dell’elaborato AR1 “*Relazione di Impatto Ambientale*” e rappresentate nella tavola A10, A10.1 e A10.2, propongono una miscellanea di essenze arboree e arbustive disposte, su una profondità di soli 3,5 metri, in maniera rigida, schematica e ripetitiva lungo il perimetro dell’impianto, ancor più critica in corrispondenza degli angoli che assumono una connotazione fortemente artificiosa; si prefigura una configurazione lineare “*rigida*” che non pare né simulare profili boscati ad effetto “*naturaliforme*” né sembra del tutto aderente alle alberature o siepi arborate che connotavano la trama agraria esistente; a ciò si somma la totale assenza di filari interni come già sottolineato al punto 1. Inoltre non si ritrova alcuna argomentazione che illustri il grado di mascheramento atteso nelle diverse stagioni né le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione prefissati. Pertanto, in considerazione delle forti perplessità riscontrate, si chiede di effettuare un **approfondimento progettuale specifico che preveda misure mitigative “di più ampio respiro”** aventi una maggiore consistenza e minor ripetitività formate dalla ampia gamma di essenze autoctone derivate dall’ambiente del bosco planiziale e dalla baraggia biellese-vercellese;
6. Le “*Misure di Compensazione*” così come descritte al capitolo 8 dell’elaborato AR1 “*Relazione di Impatto Ambientale*” e rappresentate nella tavola A13.1, consistono nella realizzazione di una superficie prativa polifita con un mix di specie erbacee nettariifere e, in prossimità della strada Villanova, della realizzazione di uno spazio attrezzato per la sosta di ciclisti e podisti. Si ritengono suddette opere del tutto carenti e inefficaci rispetto ai possibili impatti *significativi e negativi* generati dall’intervento: lo spazio attrezzato, per specifica collocazione, non intercetterebbe significativi flussi di fruitori e l’area prativa, essendo funzionale alla presenza delle api non può essere considerata come opera compensativa in quanto sostanziale per l’apicoltura intesa come attività “*agricola*” complementare a quella



MINISTERO
DELLA
CULTURA

energetica in regime di “agro-voltaico”; pertanto si richiedono **opere aventi una maggiore valenza paesaggistica ed ecologica** quali rimboschimenti di tipo pianiziale;

7. Con riferimento alle tre attività agricole indicate al paragrafo 3.3.2 “*Coltivazioni ed attività produttive*” della citata Relazione di impatto ambientale, considerato che agli atti non si rileva un elaborato che tratti in maniera monografica le attività colturali proposte ossia “*Semina di un miscuglio di essenze erbacee prative nettarifere sull'intera superficie destinata agli impianti fotovoltaici*” e “*Coltivazione sperimentale di essenze erbacee ed arbustive di tipo officinale destinate a produrre campionature di semilavorati (foglie e fiori essiccati) oppure campionature di estratti (fitocomplessi) per mezzo di tecnologie innovative senza l'uso di solventi*”, si chiede di **specificare, anche graficamente, la collocazione e la conformazione delle aree destinate alle essenze erbacee prescelte** specificando se le due fattispecie si intendono gestite separatamente e che rapporto sussiste con la maglia agraria esistente;
8. Presa visione della tavola A10.2 nella quale sono inserite le fotosimulazioni di progetto, ribadendo quanto già argomentato al punto 5 della presente richiesta di integrazione in ordine all'effetto “*schematico e ripetitivo*” delle misure di mitigazione proposte, si rileva che suddette viste non paiono rappresentare tutte le tematiche e le criticità intrinseche al progetto; pertanto si effettuano le seguenti richieste di integrazione:
 - 8.1 considerato che la maggior parte delle immagini non ritraggono in modo completo la visione dell'impianto così come percepibile dai diversi punti bersaglio, si chiede di effettuare nuove fotosimulazioni con una visione allargata che abbracci interamente l'area in oggetto, mettendo sempre a diretto confronto la situazione *ante e post operam*;
 - 8.2 si aggiungano viste tratte da due nuovi punti bersaglio precisamente individuati: uno posto circa a metà della strada vicinale della Balliana, ove si trova la cascina Valletta, in prossimità della parte storica a corte semi-chiusa e l'atro collocato lungo la strada vicinale Villanova, laddove si eleva l'altimetria e conseguentemente aumenta la visibilità dell'intervento;
 - 8.3 oltre al punto bersaglio denominato “*f*” siano aggiunte ulteriori viste ravvicinate tratte da punti significativi dell'immediato intorno che rappresentino anche le cabine di trasformazione e i locali tecnici;
 - 8.4 siano elaborate viste significative interne all'area di impianto;
 - 8.5 siano elaborati viste notturne dalle quali si possa evincere l'impatto luminoso e la percepibilità dello stesso nel contesto;

Le suddette fotosimulazioni dovranno essere riportate su una *keyplan* di riferimento su cui indicare i relativi punti di ripresa.
9. Dalla disamina della documentazione disponibile agli atti non si rintracciano **fotosimulazioni relative alla Sottostazione di consegna e alla Stazione elettrica** dalle quali si possano evincere compiutamente le misure mitigative proposte e i relativi impatti; pertanto si chiede di produrre le elaborazioni mancanti avendo cura di rappresentare, almeno a livello di ingombro volumetrico, anche le cabine afferenti agli impianti esistenti o previsti di altri soggetti economici, anche al fine di poterne valutare l'effetto cumulo;
10. Si chiede di predisporre una **relazione agronomica** di progetto con dettagliata indicazione delle proposte arboree ed arbustive, del piano di messa a dimora, del piano di manutenzione e delle misure volte a gestire e contrastare le fallanze;
11. Con riferimento alla “*Situazione post dismissione impianto*”, brevemente trattata nella relazione di Impatto Ambientale ai capitoli 6 “*Stima qualitativa e quantitativa degli impatti ambientali*”, 7 “*Interventi di inserimento ambientale*” e 9.2 “*Attecchimento e conservazione della vegetazione di mitigazione*”, si richiede di **indicare con precisione quali opere rimarranno in loco e quali saranno completamente rimosse a fine vita impianto**,

soffermandosi in particolare sugli elementi di recinzione, di mitigazione e delle opere connesse alla componente “agricola” del campo fotovoltaico ovvero alle postazioni con le arnie e alle coltivazioni erbacee mellifere;

12. Tenuto conto della posizione elevata e panoramica della maggior parte dai beni culturali posti nell'intorno dell'impianto (campo agro-voltaico e/o stazioni di consegna e di trasformazione) ed elencati al punto del 1.2 del presente parere, si chiede di **compiere un approfondimento in merito alla visibilità dell'intervento dai singoli beni** e di trasferire gli esiti dell'analisi su un elaborato cartografico con l'indicazione dei bacini visivi e corredato da immagini fotografiche esplicative nelle quali dovranno essere evidenziate le aree in oggetto (campo fotovoltaico e stazioni di trasformazione); inoltre, con riferimento al paragrafo 5.7 “*Individuazione impianti fotovoltaici all'interno dell'area di analisi*” dello Studio di impatto ambientale e alla tavola A7 “*Studio di impatto ambientale, effetto cumulo*”, si chiede di effettuare l'analisi mettendo in evidenza anche la presenza degli altri impianti posti in provincia di Biella e di Vercelli presenti o autorizzati nell'arco di 2 km dal perimetro dell'area in oggetto;
13. Preso atto che il progetto prevede l'inserimento di un **locale tecnico** posto a sud – ovest del campo destinato a cabina di trasformazione MT/BT, e rilevato che suddetto manufatto risulterebbe visibile dalla SP 230, si chiede di **valutare una posizione alternativa**, tenendo conto della possibilità di mascheramento offerta dalla presenza dei fabbricati afferenti alla limitrofa riseria Merlano;
14. Per quanto attiene il procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede l'attivazione **dell'accordo** di cui al co. 14 del medesimo articolo. Tale accordo, finalizzato alla gestione speditiva del procedimento, disciplinerà la complessità della procedura, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento, nonché le modalità di accesso alla documentazione d'archivio.

Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste e a disposizione per qualsiasi eventuale informazione in merito.

I Responsabili del procedimento
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa. Michela Palazzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*





Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE

DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID: 8264] Comune di Buronzo (VC): Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 (VIA-PNIEC)

Proponente: Juvi Development 09 S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al progetto di impianto di cui all'oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MiTE a seguito della richiesta formulata dalla SS-PNRR con nota prot. n. 4666 del 18.10.2022, in considerazione di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") con nota prot. n. 14192 del 02.11.2022 e successive comunicazioni intercorse per le vie brevi in data 11.11.2022 con il Servizio Scrivente, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si rappresenta quanto segue.

Verificata la situazione vincolistica dell'area di intervento, rilevata l'assenza della relazione archeologica di cui al c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e constatato che lo Studio di Impatto ambientale non contiene alcuna considerazione in merito al potenziale impatto del progetto sul patrimonio culturale archeologico, la Soprintendenza, sulla base della propria conoscenza del territorio, ritiene altamente probabile la presenza di evidenze archeologiche nel sottosuolo, nell'area dell'impianto e lungo il tracciato della rete interrata, in considerazione dell'elevato potenziale archeologico dell'ambito territoriale su cui insistono, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici concentrati in particolare nel territorio di Buronzo e nei comuni limitrofi di Salussola (BI) e Formigliana (VC).

Pertanto la Soprintendenza, al fine dell'espressione delle definitive valutazioni endoprocedimentali di competenza, richiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'articolo 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016 (cfr. punto 14 parere SABAP) e «*un approfondimento bibliografico e archivistico, utile a definire il posizionamento di sondaggi*».

Tutto ciò considerato, si concorda con la Soprintendenza nel richiedere:

- approfondimento bibliografico e archivistico, per meglio definire il posizionamento dei sondaggi archeologici da eseguire;

- attivazione della procedura prevista dall'articolo 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, c. 6 e 25 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, la documentazione archeologica necessaria dell'espressione di motivato parere



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR


Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss.pnrr@mailcert.cultura.gov.it

coincide con la “relazione archeologica definitiva” di cui al c. 9 del citato art. 25. Ne consegue che la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, comprensiva delle indagini sul campo, dovrà concludersi prima della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2016, in quanto le risultanze di detta procedura sono propedeutiche all'espressione del parere tecnico istruttorio finale-

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo sarà possibile anche valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto alla Soprintendenza.

Il Funzionario archeologo
dott. Sabrina Corarze 
(sabrina.corarze@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8264] Buronzo (VC). Progetto di impianto Agrivoltaico e delle pertinenze pari a 92,27 Mw e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Juvi Development 09 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 4666 del 18/10/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 14192 del 02/11/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le principali criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.245.1/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8264]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8264]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Juwi Development 09 S.r.l.
c.a. Angela Brufani
(juwidevelopment09@legalmail.it
angelabrufani@juwi.it
development@juwi.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8264] BURONZO (VC) – Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Juwi Development 09 S.r.l.
Richiesta integrazioni al SIA e alla documentazione di progetto.

e. p. c.

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

15/11/2022

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(sabap-no@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza prot. n. 4666 del 18/10/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 14192 del 02/11/2022 (cfr. Allegato 1), ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi;

considerato il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, prot. n. 5642 del 14/11/2022 (cfr. Allegato 2);

considerato il contributo istruttorio del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, prot. n. 5393 dell'08/11/2022 (cfr. Allegato 3);

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ritenuto, pertanto, necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

si chiede di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di Impatto Ambientale (SIA)*:

1. le integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nella propria nota prot. n. 14192 del 02/11/2022 (cfr. Allegato 1) al paragrafo 3 (punti dal n. 1 al n. 14), **avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio del 14/11/2022 (cfr. Allegato 2);
2. considerata la tipologia di impianto in valutazione dichiarata dal Proponente come *agrovoltaico*, preso atto dei contenuti della relazione agronomica, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità **concrete di conduzione e sostenibilità – anche economica – delle attività agricole** previste, compresa l'indicazione degli effettivi titolari delle attività agricole che saranno svolte;
3. chiarimenti in merito **all'inquadramento dell'impianto agrovoltaico proposto rispetto ai requisiti indicati dalla Linee Guida** in materia di impianti agrofotovoltaici, pubblicati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 27 giugno 2022

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

15/11/2022

(https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivo_ltaici.pdf);


4. predisporre un **Piano di Monitoraggio Ambientale** considerando anche le attività di monitoraggio rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nelle tre fasi *ante operam*, *corso d'opera* e *post operam*, individuando per ciascuna delle componenti gli elementi qualificanti da sottoporre a monitoraggio e indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
5. si chiede di integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una **ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile sia già realizzati che autorizzati** nell'ambito di intervento, al fine di valutare gli effetti degli impatti cumulativi;
6. si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale dell'area**, dando evidenza dell'impianto in progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione proposte e richieste. Il modello 3D richiesto deve rendere evidenza del rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi, quelli già esistenti e quelli in valutazione (sia a livello regionale che statale se presenti) come anche del rapporto visivo con le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico rilevate.

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 6) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.


Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazioni, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse su supporto informatico fisico e non a mezzo link considerato che, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non è possibile per la Scrivente accedere a collegamenti esterni.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

 arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V
 (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)


(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
 (Dott. Luigi LA ROCCA)
 IL DIRIGENTE
 (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)


(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Class. 34.43.01/117.3.5

Risp. al prot. n. 4386 del 03.04.2023
(Data invio documentazione 27.03.2023)

Novara, data del protocollo

a Juvi Development 09 s.r.l.
juvidevelopment09@legalmail.it

p.c. Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Tutela archeologica
BURONZO (VC). Progetto di impianto Agrivoltaico e delle pertinenze pari a 92,27 Mw e delle relative opere di connessione alla RTN
Richiedente/destinatario: Juvi Development 09 s.r.l. - Privato
Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Conclusione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Con riferimento al procedimento in epigrafe, con i precedenti intercorsi, e considerato il dettato della Circolare DG ABAP n. 53/2022;

visto l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trasmesso a codesta società con prot. n. 2911 del 03.03.2023, contestualmente all'approvazione del piano di indagini preliminari sottoposto all'Ufficio scrivente con nota assunta agli atti con prot. n. 2055 del 16.02.2023;

verificata la documentazione conclusiva dell'intervento, di cui si approvano i contenuti, redatta dalla dott.ssa Frida Ocelli e trasmessa con nota assunta agli atti con prot. n. 4386 del 03.04.2023, entro i termini stabiliti dall'accordo succitato;

preso atto dell'esito delle verifiche stratigrafiche effettuate;

questa Soprintendenza dichiara la conclusione della campagna di indagini archeologiche preventive relative alla prima fase della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8, art. 25, del D. Lgs. 50/2016. Tale campagna di indagini ha contemplato la realizzazione di ventri trincee, larghe almeno 1,5 m e lunghe 30 m, con profondità variabile fino al raggiungimento del terreno sterile, localizzate nell'area dell'impianto agrivoltaico in progetto. Dal momento che in nessun caso state rilevate strutture o stratigrafie di interesse archeologico, questa Soprintendenza non richiede l'attivazione di indagini estensive archeologiche di cui al comma 8, lettera c), art. 25, del D. Lgs. 50/2016 e non segnala la necessità di apportare modifiche al progetto in esame, per quanto attiene alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

Poiché le verifiche effettuate non hanno coinvolto il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, che si svilupperà al di sotto di strade esistenti, questa Soprintendenza anticipa fin da ora che gli scavi necessari alla realizzazione di tale opera dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di



funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificano rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Francesca Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Michela Palazzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Risp. al prot. n. 10649 del 12.06.2022

Ns. prot. n. 8114 del 13.06.2023

Class. 34.43.01/117.2

Oggetto: Buronzo (Vc)

VIA - Progetto di impianto Agrivoltaico e delle pertinenze pari a 92,27 Mw e delle relative opere di
connessione alla RTN

Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Novara e contributo istruttorio
alla DG-ABAP servizio II e III

Proponente: Juvi Development 09 srl

D. Lgs 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Parere endoprocedimentale di competenza

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8841/12999>, facendo seguito alla richiesta di codesta
Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. n. 4666 del 18.10.2022;

Si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle Circolari n. 5/2010 del 19/03/2010
del Direttore Generale PBAAC e n.11 del 08.03.2022 del Direttore Generale ABAP / Soprintendenza
Speciale per il PNRR;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

– //

Nelle immediate vicinanze:

- A circa 1 km in direzione nord – ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto
1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo
e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e
Cossato*;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- Rio Ottina, posto a nord del campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;



Nelle immediate vicinanze:

- Rio Arletta, posto a circa 0,30 km in direzione sud dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Cervo, posto a circa 1 km in direzione est dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Edda posto a circa 0,50 km in direzione sud dalla Stazione di Terna. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009;

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 In particolare si evidenzia la cogenza delle prescrizioni di cui agli artt. 14, 20, 32, 40 delle Norme di Attuazione del PPR
Si segnalano altresì interferenze con i contenuti degli artt. 22, 25, 27, 30 delle N.T.A. del P.P.R.

In particolare l'art. 20 riconosce le aree a elevato interesse agronomico tra le quali i territori riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine come il caso di specie ove è presente il Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Verellese;

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- In direzione nord – ovest a circa 5,5 Km dal campo fotovoltaico, Riserva Naturale della Baraggia, lettera f) dell'art. 142 del Codice – SIC e ZSC e ZPS IT1130003 Baraggia di Candelo;
- In direzione est a circa 6 Km dall'intero impianto, Garzaia del rio Druma – SIC e ZSC IT1120014;
- In direzione ovest a circa 1,5 Km dalla stazione di trasformazione di Terna, Garzaia del Carisio– SIC e ZSC IT11200005;

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- In direzione nord – est a circa 2,5 km Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924;
- In direzione est a circa 3,5 km Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945;
- In direzione est a circa 5 km Balocco (VC) – frazione Bastia, Castello, R.R. n. 11921 del 27.07.1990;
- In direzione nord – ovest a circa 5 km Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945;



- In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Castello, Not. Min. 24.09.1945;
- In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Chiesa parrocchiale di San Pietro, Not. Min. 01.06.1908 e 08.10.1908;
- In direzione nord - ovest a circa 11 km Candelo (Bi), Ricetto, D.C.R. n.63 del 07.05.2019;
- In direzione nord - ovest a circa 9 km Verrone (BI), Castello, Not. Min. 06.07.1945, 02.10.1945, 06.10.1945, 14.10.1945, 24.10.1945;
- In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014.

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- //

e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

- Previsione di vincolo: In direzione sud – est, a solo 800 m dall'area d'intervento – comune di Balocco (Vc) Chiesa appartenente alla cascina Marchesa.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti tutelati *ope legis*** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo, nell'areale in cui si collocano dell'impianto di produzione e il tracciato della rete interrata di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico.

1.3.c Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, sussistono i seguenti vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- in direzione nord-ovest, a circa 3,5 km dal campo fotovoltaico, aree di interesse archeologico individuate nell'ambito del PRGC del comune di Mottalciata (BI), (art. 35 NTA, tavv. PR.3A, PR. 3B);
- in direzione nord- est, a circa 7 km dal campo fotovoltaico: Area archeologica accertata in comune di Rovasenda (VC) ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Vercelli (tav. P.2.B/4-6).



2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende installare l'impianto è posta in comune di Buronzo al confine con i comuni di Villanova Biellese, Mottalciata e Carisio con una superficie territoriale di ha. 118,66 e distante circa 2.5 km dal centro abitato di Buronzo. L'area è posta tra la strada Vercelli-Biella SS230 ad ovest e l'alveo del torrente Elvo ad est ed a sud del Rio Ottina e della strada comunale Villanova.

Il terreno è in leggera pendenza in direzione da nord a sud ed è condotto a risaia.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato, a seguito delle richieste integrazioni e delle osservazioni formulate da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, è stato oggetto di lievi modifiche: viene proposta la realizzazione di un impianto agrovoltaiico a terra, in prossimità della Sp 230 al bivio con la SP 232, per complessivi 82.957 kWp costituito da n. 142.844 moduli in silicio policristallino da 575 Wp/cad (a fronte della previsione iniziale di 92.269,32 kWp costituito da n. 161.876 moduli in silicio policristallino da 570 Wp/cad.), installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione orizzontale nord/sud ed inseguimento est/ovest, altezza massima di occupazione in posizione inclinata 4,31 m. Un cavo in alta tensione interrato per una lunghezza di circa 4,3 km potrà portare la corrente prodotta fino alla Sottostazione Elettrica quale punto di raccolta condiviso con altri produttori posto in prossimità della cascina Baraggia e del casello autostradale A4 di Carisio in territorio dell'omonimo comune. Nel medesimo ambito verrà insediata la stazione elettrica di trasformazione RTN 380/132 kV, denominata "SE Carisio" realizzata, insieme alle altre citate, per connettere alla Rete Elettrica Nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, fra i quali Juwi Development 09 Srl.

Sulla base di quanto dichiarato dal Proponente la realizzazione dell'impianto è integrata con la coltura di *"Un miscuglio di essenze erbacee prative nettarifere sull'intera superficie destinata agli impianti fotovoltaici"* e *"Coltivazione sperimentale di essenze erbacee ed arbustive di tipo officinale destinate a produrre campionature di semilavorati (foglie e fiori essiccati) oppure campionature di estratti (fitocomplessi) per mezzo di tecnologie innovative senza l'uso di solventi"*.

Quali opere di mitigazione, il progetto prevede la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva perimetrale di larghezza totale pari a 10 metri, costituita da due filari, composti da tre e quattro file, separati da una fascia erbacea di larghezza pari a 3 metri. Il progetto aggiornato introduce variazioni in termini di compensazione paesaggistica proponendo un'area di rinaturalizzazione a Nord in prossimità del Rio Ottina con realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva di protezione e filtro, con aree biotiche di ripopolamento e la creazione di un'area umida dalle caratteristiche ambientali tipologiche della Baraggia vercellese. in continuità con il fosso-canale centrale.

Si prevede inoltre la realizzazione di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e dell'impianto di illuminazione.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente a due bacini d'influenza diversi, fisicamente separati dalla rete viaria ed in particolare dalla presenza della linea autostradale Torino – Milano: il primo afferente al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi; il secondo, collocato in una zona agricola lungo la A4 prossimo ad un'area individuata dal Ppr come insediamento specialistico organizzato.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 118,66 ha, appare del tutto "fuori scala" rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da caschine isolate e radi insediamenti lungo la strada per Biella, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del "mare a quadretti" fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo le strade provinciali così come quelle secondarie o poderali, si aprono sulla trama



agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché percorso da un filare arboreo – arbustivo:

L'intervento si dimostra poco coerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale che ha preso il posto della baraggia, occupando in modo estremamente serrato le camere di coltura;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese; inoltre i risultati attesi in termini paesaggistici ed ecologici, derivante dalla messa a dimora di piante erbacee, si preannuncia tutt'altro che scontato in quanto, la matrice argillosa dei suoli, legata alla coltivazione del riso, non garantisce l'attecchimento della nuova semina.

I tempi necessari affinché le misure mitigative raggiungano un efficace livello di mascheramento, unitamente alle problematiche di attecchimento legate ai cambiamenti climatici e ai prolungati periodi di siccità, risultano criticità molto rilevanti.

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004:

- rio Arletta, in corrispondenza del ponte afferente alla sp 230;
- rio Edda, in corrispondenza delle infrastrutture di raccordo con l'autostrada

Stazioni di trasformazione

A sud della linea autostradale A4 Torino – Milano vengono a convogliarsi le cabine di trasformazione e di consegna dei diversi impianti avviati nel Biellese e nel Vercellese per il raccordo con la società Terna Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta poco più a nord, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario. Anche le sottostazioni elettriche, che comporteranno un ingente consumo di suolo (3.054 mq la sottostazione e 42619 mq la nuova stazione elettrica), insistono in un contesto agricolo integro vocato a riso dop di baraggia. Altresì nel "Documento di risposta alle richieste di integrazioni", il richiedente asserisce che, a fine vita impianto, non è prevista la rimozione di tali strutture. Le misure mitigative sono del tutto insufficienti e non vengono previste specifiche misure compensative riferite a suddetto consumo di suolo agricolo frutto di esproprio nei confronti dei contadini proprietari.

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A., alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si ritiene che la documentazione proposta debba essere integrata sin dalla presente fase di VIA per le valutazioni definitive di competenza; i chiarimenti e le integrazioni richieste non si ritengono rinviabili alle successive fasi di progettazione stante la necessità, di seguito evidenziata, di dover prevedere affinamenti progettuali e predisporre soluzioni alternative anche in termini localizzativi.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza



tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell'ambito territoriale "prossimo" a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli che afferiscono al punto di consegna di Carisio (Vc) di competenza di Tema spa.

2.1.c attestazione della conformità della *Relazione paesaggistica* allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Non risulta presente agli atti la relazione paesaggistica riferita al campo agro-voltaico bensì solo quella riferita ai "Raccordi 380 kv" sebbene richiesta dal 152/2006 in materia di VIA.

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell'intorno nel raggio di circa 10 km e in particolare di quelli molto prossimi e delle strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante; a tal proposito si rappresenta che dalla SP 230 si riguarda il borgo di Buronzo con il castello e viceversa.

2.3) Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare:

- il campo fotovoltaico e impianti di connessione sono localizzati in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati in particolare nel territorio di Buronzo e nei comuni limitrofi di Salussola (BI) e Formigliana (VC);

- il campo fotovoltaico è situato a breve distanza dal castello di Buronzo, la cui complessa articolazione architettonica e planimetrica costituisce l'esito delle vicende della famiglia dei Casalvolone e, soprattutto, della compresenza a Buronzo di rami diversi dello stesso casato. Tra le strutture ancora presenti in elevato, appare riconoscibile un nucleo più antico, posto nella porzione settentrionale dell'altura, costituito dalla cosiddetta "rocca", edificio massiccio di pianta irregolare, costituito da paramenti in laterizio, sovrastato da una torre. Alla rocca si aggiunsero in seguito le otto caseforti relative ai rispettivi colonnati, disposte in modo da far cerchio intorno a una corte centrale. Nell'area a sud dell'impianto castrense sorge tuttora la chiesa di Sant'Abbondio, riedificata nel 1703, la cui prima attestazione risale però al 1184, ed è ricordato dai documenti anche un ricetto collegato al castello vero e proprio, la cui esatta collocazione è ancora oggetto di discussione.



Ciò premesso, a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questo Ufficio e la società proponente hanno provveduto alla sottoscrizione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trasmesso alla società proponente con prot. n. 2911 del 03.03.2023, contestualmente all'approvazione del piano di indagini preliminari sottoposto alla Soprintendenza scrivente con nota assunta agli atti con prot. n. 2055 del 16.02.2023. La campagna di sondaggi preliminari effettuata nell'area del campo agrivoltaico ha contemplato la realizzazione di trincee, larghe almeno 1,5 m e lunghe 30 m, con profondità variabile fino al raggiungimento del terreno sterile. Preso atto dei contenuti della documentazione conclusiva dell'intervento, trasmessa con nota assunta agli atti con prot. n. 4386 del 03.04.2023, entro i termini stabiliti dall'accordo succitato, dal momento che in nessun caso state rilevate strutture o stratigrafie di interesse archeologico, questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione di indagini estensive archeologiche di cui al comma 8, lettera c), art. 25, del D. Lgs. 50/2016.

Poiché le verifiche effettuate non hanno coinvolto il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, e l'area della cabina di trasformazione, questa Soprintendenza richiede che gli scavi necessari alla realizzazione di tali opere siano effettuati con assistenza archeologica continuativa.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, vista la documentazione integrativa prodotta, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esprime le seguenti osservazioni:

3.1 Tutela paesaggistica

Controdeduzioni alle integrazioni prodotte

3.1.1 richiesta approfondimenti progettuali che tendano ad una maggiore coerenza con la maglia agraria.

Richiesta parzialmente ottemperata: dalle integrazioni prodotte si evince una riconfigurazione della giacitura delle file di pannelli tuttavia, al fine di ottimizzare la produzione energetica, gli stessi risultano molto serrati e non sono stati introdotti i richiesti filari di siepi arborate all'interno della trama agraria (cfr. 01_E3-PROGETTO_IMPIANTO_FTV_installazione_generale);

3.1.2 richiesta alternative progettuali in termini localizzativi ed estensivi anche rispetto alla piena visibilità dalla SP 230 che conduce a Biella, inclusa dal Piano paesaggistico regionale tra la "Viabilità storica e patrimonio ferroviario".

Richiesta parzialmente ottemperata: la mancanza di alternative localizzative è stata motivata principalmente sul piano economico; la riduzione proposta del 12% pare del tutto iniqua rispetto ad una richiesta di occupazione del suolo di 118,66 ha; sulla base dei diversi sopralluoghi effettuati dall'Ufficio scrivente e visti in particolare gli elaborati grafici 08.A9-Carta_Percezione_Visiva_Campo_Agrivoltaico-signed-signed e A10_2-Mitigazione_Visiva_Impianto_Agrivoltaico-Fotosimulazioni, si conferma la propria valutazione circa la piena visibilità dall'intorno dell'impianto caratterizzato da n. 142.844 moduli con traker alti sino a 5m;

3.1.3 richiesta di elaborato dedicato relativo alla fascia di tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 let. c) del D.Lgs. 42/2004 e alla presenza di opere in essa ricadenti.

Richiesta NON ottemperata: non è stato prodotto alcun elaborato dedicato. Nell'elaborato AR1_Studio_Impatto_Ambientale_Relazione si legge unicamente che "L'impianto agrivoltaico non interferirà con la fascia di rispetto di 150 m. del rio Ottina" tuttavia dai vari elaborati di progetto si osserva che all'interno della fascia fluviale sono previste opere di mitigazione, naturalizzazione, recinzione, cancello d'ingresso, area di sosta mezzi e opere legate all'attività di apicoltura;



- 3.1.4 richiesta di relazione paesaggistica per le opere ricadenti nella fascia di tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 let. c) del D.Lgs. 42/2004 e alla presenza di opere in essa ricadenti.
 Richiesta NON ottemperata: si richiama integralmente quanto già argomentato al precedente punto 3.1.3; inoltre si osserva che le opere di mitigazione non possono essere assimilate a quelle inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.149 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 42/2004, in quanto non solo legate ad un uso agricolo del fondo bensì strumentali al mascheramento di una attività di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- 3.1.5 richiesta relativa al miglioramento delle misure mitigative ritenute insufficienti, ripetitive e di conformazione "rigida".
 Richiesta parzialmente ottemperata: viene dato riscontro unicamente sulla volontà di creare una fascia arborea – arbustiva con configurazione naturaliforme; non vengono forniti elementi circa il grado di mascheramento atteso nelle diverse stagioni né le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione prefissati, benché le renderizzazioni vengano simulate con quinte vegetali difficilmente ottenibili prima di 10 anni dalla fase di impianto;
- 3.1.6 richiesta relativa alla previsione di misure compensative di tipo paesaggistico.
 Richiesta parzialmente ottemperata: si prevede la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva lungo il rio Ottina, con aree biotiche di ripopolamento e la creazione di un'area umida dalle caratteristiche ambientali tipologiche della Baraggia vercellese. La proposta è condivisibile per tipologia ma di entità non sufficiente a bilanciare la detrazione di valore paesaggistico derivante dalla sterminata distesa di pannelli e dal consumo di suolo delle centrali elettriche in comune di Carisio;
- 3.1.7 richiesta di maggiori specifiche, anche con elaborato grafico, circa le nuove coltivazioni proposte.
 Richiesta parzialmente ottemperata: l'elaborato grafico dedicato mostra unicamente il turno di rotazione;
- 3.1.8 puntuale richiesta di nuove fotosimulazioni da predisporre al fine di poter visualizzare tutte le criticità individuate relative al capo fotovoltaico mettendo sempre a diretto confronto la situazione *ante e post operam*.
 Richiesta parzialmente ottemperata: manca il confronto richiesto, le viste paiono poco significative e non sono aderenti alle richieste puntualmente avanzate; inoltre le viste contenute nell'elaborato MODELLO_3D_REV_1 sono estrapolate da un modello virtuale, non sono fotoinserti tratti da punti reali del contesto;
- 3.1.9 richiesta di fotosimulazione riferita alla Sottostazione di consegna ed alla Stazione elettrica.
 Richiesta parzialmente ottemperata: le mitigazioni introdotte vengono rappresentate unicamente a livello planimetrico; nella relazione paesaggistica la fotosimulazione è riferita alla sola Stazione elettrica, non riporta suddette opere a verde;
- 3.1.10 richiesta di relazione agronomica.
 Tra gli elaborati non è stata rintracciato suddetto elaborato benché menzionato ripetutamente nel documento di risposta alle richieste di integrazione.
- 3.1.11 richiesta di precisazione in merito alle opere che verranno rimosse o rimarranno in opera a fine vita impianto.
 Richiesta ottemperata. Non si concorda sul mantenimento in opera della Sottostazione e della Stazione elettrica che costituiscono un cospicuo consumo di suolo;
- 3.1.12 richiesta di compiere un approfondimento in merito alla visibilità dell'intervento dai singoli beni e di trasferire gli esiti dell'analisi su un elaborato cartografico con l'indicazione dei bacini visivi e corredato da immagini fotografiche esplicative nelle quali dovranno essere evidenziate le aree in oggetto (campo fotovoltaico e stazioni di trasformazione);

Richiesta NON ottemperata. Tale mancanza risulta molto critica poiché la maggior parte dei beni ricogniti nell'intorno sono castelli posti in posizione elevata e panoramica.

- 3.1.13 richiesta di spostamento del locale tecnico posto a sud – ovest del campo fotovoltaico. Richiesta parzialmente ottemperata. Si esprimono alcune riserve circa la non visibilità del manufatto dalla SP 230.

3.2 Tutela archeologica.

Per quanto attiene l'area del campo agrivoltatico, preso atto dell'esito negativo delle verifiche stratigrafiche effettuate, questa Soprintendenza non ritiene necessaria la realizzazione di indagini estensive archeologiche di cui al comma 8, lettera c), art. 25, del D. Lgs. 50/2016 **ed esprime parere favorevole a quanto in progetto**. Si rappresenta tuttavia che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Poiché le verifiche effettuate non hanno coinvolto il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale e l'area delle cabine di trasformazione, **questa Soprintendenza richiede** che gli scavi necessari alla realizzazione di tali opere siano essere effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Per quanto sopra riportato, questa Soprintendenza, verificata la situazione vincolistica dell'area in argomento, **per quanto di competenza e per quanto attiene esclusivamente gli aspetti archeologici ritiene abbia ottemperato a quanto richiesto, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, architettonici, ritiene che gli elaborati del progetto in questione, comprensivi anche del Piano di Dismissione e degli approfondimenti successivi, abbiano ottemperato in modo parziale a quanto richiesto dalla Scrivente medesima con la sopracitata nota endoprocedimentale prot. n. 14192 del 02.11.2023 ed esprime pertanto parere positivo all'intervento, con le seguenti vincolanti prescrizioni sotto il profilo architettonico e paesaggistico:**

1. considerato che l'impianto, così come progettato, coprirebbe una lunghezza di oltre 1,5 km ed un'estensione di 118,66 mq (l'equivalente di 150 campi da calcio o più); considerato che la documentazione prodotta non fornisce elementi che possano escludere l'interferenza visiva tra l'impianto e i numerosi beni culturali presenti in posizione ravvicinata o elevata nell'intorno nel



- raggio di 10 km; considerata altresì la piena visibilità delle limitrofe S.P. 230 strada Trossi e 232 panoramica Zegna (cfr. tavola A10_2-Mitigazione_Visiva_Impianto_Agrivoltaico-Fotosimulazioni, punti di vista 6,7,8,9,10,11,12), le due principali arterie di penetrazione stradale della provincia biellese dalle quali si fruisce del paesaggio tipico della baraggia e delle risaie e tenuto conto della vocazione turistica che negli ultimi anni sta sempre più investendo il territorio in sinergia tra soggetti pubblici e privati; considerato in altri termini che l'impianto è del tutto fuori scala rispetto alla tessitura del paesaggio locale e ritenuta inammissibile una interruzione del paesaggio per una lunghezza pari a quella in progetto di oltre 1,5 km, ai fini di tutelare il paesaggio agricolo, che al momento si presenta integro, così come percepibile dai punti di interesse riconosciuti posti nell'intorno, si prescrive una riduzione in termini estensivi dei pannelli nella misura di circa 1/3 che non eliminerà totalmente l'impatto dell'impianto nel paesaggio ma ne attenuerà la percezione; dovrà essere stralciata la porzione a sud che presenta un perimetro fortemente irregolare e pertanto anche critica dal punto di vista dell'inserimento di mitigazioni efficaci e coerenti con la trama agraria; il nuovo confine meridionale si dovrà attestare in linea con il cavo irriguo ad andamento est – ovest posto in linea con la cascina San Giovanni (coordinate spigolo sud – ovest 45.4627019322721, 8.225227239841505; spigolo sud – est 45.46489476809458, 8.231671481073327, C.T. f. 25 part. 22,23 e 24, f. 18 part. 9 e 23 parte, f. 24 part. 9, 45e 46); la porzione stralciata dovrà essere lasciata libera da ogni intervento legato al campo agro-voltaico; il layout dell'impianto ridotto dovrà essere rappresentato in sede di progetto esecutivo o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e trasmesso all'ufficio scrivente;
2. In merito alle misure mitigative, con le quali non sarà possibile occultare totalmente l'impianto ma solo attenuarne l'immagine intrusiva nel paesaggio locale, si prescrive che su tutti i lati del perimetro ridotto del campo agro-voltaico vengano messe a dimora specie vegetali del tipo a "pronto effetto", avendo cura di calibrare una corretta miscellanea di essenze arboree e arbustive autoctone; le zone di spigolo dovranno essere maggiormente intensificate per scongiurare l'effetto di "recinto vegetale"; considerato che l'effetto di mascheramento avrà piena efficacia intorno al decimo anno, la messa a dimora delle piante dovrà essere la prima operazione da compiersi, ossia dovrà improrogabilmente precedere le opere strettamente legate all'impianto fotovoltaico; ciò al fine di agevolarne l'efficacia; dovrà essere concordato con l'Ufficio scrivente un sopralluogo finalizzato alla verifica delle misure mitigative messe a dimora; dovrà essere avviato un piano di monitoraggio e di costante sostituzione delle fallanze;
 3. Considerata l'impossibilità del paesaggio locale di poter "assorbire" totalmente gli impatti negativi derivanti dalla trasformazione a lungo termine del territorio specifico, a causa dell'introduzione della distesa di pannelli ancorché di dimensioni ridotte (cfr. precedente prescrizione al punto 1) e dalla costruzione delle cabine elettriche che presentano dimensioni planimetriche elevate con relativo consumo di suolo agricolo a vocazione dop, oltre all'area umida e alla fascia ripariale poste a nord, che non possono da sole bilanciare l'impatto negativo derivante dall'estensione dell'impianto, dovranno essere introdotte ulteriori misure compensative; pertanto, in sede di progetto esecutivo e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dovranno essere concertate con l'Ufficio scrivente le opere compensative che, non potendo ridurre gli impatti residui attribuibili al progetto, provvedano a "bilanciare" la risorsa paesaggistica depauperata con una equivalente; al fine di non creare modificazioni permanenti ai terreni a vocazione risicola dop limitrofi all'impianto, si dovranno individuare aree esterne; a titolo puramente indicativo si invita a prendere in considerazione la Riserva Naturale della Garzaia di Carisio con le aree immediatamente circostanti, il borgo di Buronzo e la cosiddetta strada Trossi sulla quale insistono numerosi episodi di capannoni produttivi o terziari dismessi e disponibili sul mercato immobiliare, che costituiscono elementi di detrazione visiva per il paesaggio locale per il quali sarebbe auspicabile la demolizione con relativa bonifica dei suoli;
 4. La cabina elettrica e i locali tecnici all'interno del campo agro-voltaico dovrà essere dissimulati e ingentiliti attraverso l'inserimento di un rivestimento esterno in doghe di legno e tetto in lamiera colore testa di moro o verde bosco;
 5. I nuovi canali di scolo da effettuarsi all'interno del campo dovranno avere sponde in terra anziché in elementi prefabbricati di calcestruzzo armato;
 6. Considerato che la torre farro afferente alla zona delle cabine elettriche, alta circa 35 m, costituisce



- un elemento visibile a lunga distanza, si chiede di abbassarlo all'altezza massima di 20 m;
7. Le sottostazione di consegna e l'attiguo punto di raccolta Cascina Baraggia, da realizzarsi in comune di Carisio, in una zona agricola integra che per estensione planimetrica (la maggiore presenta una dimensione di circa 190 per 200 m) rappresentano un ingente consumo di suolo agricolo vocato alla produzione di riso dop di Baraggia (unica dop in Italia riferita alla coltivazione risicola), dovranno anch'esse essere rimosse a fine vita impianto e i terreni bonificati; dovranno essere introdotte le medesime misure di mitigazione vegetazionale prescritte per il campo agro-voltaico (cfr. prescrizione punto 2).

Rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, considerata la carenza documentale riscontrata dalla Scrivente, anche a seguito della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 14192 del 02.11.2023, stante la necessità di acquisire il predetto titolo in quanto il progetto di cui trattasi interferisce con la fascia fluviale del rio Ottina tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 let. c) del citato Decreto, tramite l'introduzione di opere di mitigazione, naturalizzazione, recinzione, cancello d'ingresso, area di sosta mezzi e opere legate all'attività di apicoltura, si evidenzia che il presente parere **non comprende** il rilascio dell'autorizzazione predetta. Pertanto, ai fini del relativo rilascio il proponente dovrà:

- Integrare la Relazione paesaggistica in riferimento alle citate opere da realizzarsi all'interno della fascia fluviale; altresì dovranno essere chiarite, a partire dalla fase di cantiere, ad una adeguata scala di dettaglio, le interferenze del cavidotto nelle zone di attraversamento dei corsi d'acqua denominati torrente Edda e rio Arletta;
- Adeguare la relazione paesaggistica, le relazioni specialistiche e gli elaborati grafici alle prescrizioni impartite nel presente parere;
- Fornire le foto-simulazioni, così come già richieste, per il diretto raffronto ante e post operam.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

Per IL DIRETTORE
GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
Dott.ssa Lucia I. Mordegli
Documento firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**, **SOSTITUISCE**
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005

Spett.le Soprintendenza speciale per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E. p.c. Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico

Risposta al Foglio: prot. n. 24395 del 20/10/2023 (acquisito agli atti
con prot. n. 14212 del 23/10/2023)

Class.: 34.43.01/117.2

Oggetto: **Buranzo (VC) – Progetto di un impianto Agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Buranzo (VC). Valutazione d'impatto ambientale (VIA). Richiesta parere endoprocedimentale di competenza e contributo istruttorio ai servizi II e III della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**
Proponente: Juvì Development 09 S.r.l.
Procedimento: valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" - Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali'
Primo parere istruttorio reso con la nota prot. 9526 del 12 luglio 2023.
Aggiornamento valutazioni e parere definitivo

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8841/12999>;

Vista la nota prot. n. 9526 del 12 luglio 2023 con cui lo scrivente Ufficio ha reso un primo articolato parere istruttorio;

Vista la nota prot. n. 24395 del 20 ottobre 2022, acquisita agli atti con prot. n. 14212 del 23 ottobre 2023, con cui codesta Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito anche 'Soprintendenza speciale per il PNRR', ha chiesto di "voler confermare o aggiornare" le valutazioni endoprocedimentali di competenza anche alla luce di quanto riportato nelle Osservazioni del pubblico e nelle Controdeduzioni del Proponente;

Viste le Circolari n. 5/2010 del 19 marzo 2010 del Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio e n.11 dell'8 marzo 2022 del Direttore Generale Archeologia belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il PNRR;

Si comunicano le valutazioni aggiornate di competenza che tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi conoscitivi e di giudizio pervenuti posteriormente alla formulazione del suddetto primo parere istruttorio prot. n. 9526 del 12 luglio 2023:

- Osservazioni del pubblico pervenute presso il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica disponibili al link sopraindicato;
- Controdeduzioni del Proponente pervenute presso il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica disponibili al link sopraindicato;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte 31 luglio 2023, n. 58-7356 recante: "Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”.

- Ulteriori osservazioni pervenute direttamente alla Scrivente nonché indirizzate a codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria in data 28 novembre 2023 e acquisite agli atti con prot. n. 16064 del 30 novembre 2023;
- Ulteriore sopralluogo ricognitivo effettuato in data 24 novembre 2023 finalizzato a verificare le interrelazioni tra i possibili impatti ingenerati dal progetto e il territorio specifico di Carisio e di Buronzo;
- Ricognizione e messa a sistema delle richieste riguardanti la realizzazione di impianti agrovoltaici di grandi dimensioni all’interno del paesaggio della baraggia biellese e vercellese, molti dei quali utilizzerebbero le medesime stazioni elettriche di Carisio.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1	Beni paesaggistici
1.1.a.	indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:
	//
	Nelle immediate vicinanze:
	A circa 1 km in direzione nord – ovest dal campo fotovoltaico in argomento, Decreto Ministeriale 1° agosto 1985, recante “ <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato</i> ”;
1.1.b.	indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali
	Rio Ottina, posto a nord del campo fotovoltaico. Articolo 142, comma 1, lettera c), avente ad oggetto i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “ <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici</i> ”, di seguito “ <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici</i> ”, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
	Nelle immediate vicinanze:
	Rio Arletta, posto a circa 0,30 km in direzione sud dal campo fotovoltaico. Articolo 142, comma 1, lettera c), avente ad oggetto i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
	Torrente Cervo, posto a circa 1 km in direzione est dal campo fotovoltaico. Articolo 142, comma 1, lettera c), avente ad oggetto i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
	Torrente Edda posto a circa 0,50 km in direzione sud dalla Stazione di Terna. Articolo 142, comma 1, lettera c), avente ad oggetto i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
1.1.c.	indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):
	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale della





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

	Regione Piemonte con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
	Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
	Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 240-8812 del 24 febbraio 2009;
1.1.d.	Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento: Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. In particolare, si evidenzia la cogenza delle prescrizioni di cui agli articoli 14, 20, 32, 40 delle Norme di Attuazione del PPR. Si segnalano altresì interferenze visive con i contenuti degli articoli 22 (Strada Provinciale 230 cosiddetta "strada Trossi" e Strada Provinciale 232 che conduce alla cosiddetta "panoramica Zegna"), 25 (sistema delle cascine storiche che punteggiano il territorio circostante a partire dalla cascina Marchesa), 30 (tutti i beni culturali di cui al successivo punto 1.2 posti in posizione panoramica con visuali rivolte verso l'area in oggetto nonché dai "Belvedere" e dai "Fulcri del costruito" posti nel raggio di 20 km censiti nella tavola P4 del PPR posti in posizione panoramica con visuali rivolte verso l'area in oggetto) delle N.T.A. del PPR. In particolare, <u>l'articolo 20 riconosce le aree a elevato interesse agronomico, tra le quali i territori riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine come il caso di specie ove è presente il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;</u>
1.1.e.	Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dello Studio di Impatto Ambientale di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: In direzione nord – ovest a circa 5,5 Km dal campo fotovoltaico, Riserva Naturale della Baraggia, articolo 142, comma 1, lettera f) del Codice dei beni culturali – Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1130003 Baraggia di Candelo; In direzione est a circa 6 Km dall'intero impianto, Garzaia del rio Druma – Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1120014; In direzione ovest a circa 1,5 Km dalla stazione di trasformazione di Terna, Garzaia del Carisio – Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT11200005;
1.1.f.	Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'articolo 146, comma 1 del Codice dei beni culturali: //
1.2.	<u>Beni architettonici</u>
1.2.a.	dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali (tutela diretta ai sensi dell'articolo 10 e/o indiretta ai sensi dell'articolo 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: In direzione nord – est a circa 2,5 km Buronzo (VC), Castello, Notifica Ministeriale 20 aprile 1921, 19 aprile 1921, 10 dicembre 1921, 18 luglio 1924; In direzione est a circa 3,5 km Balocco (VC), Castello, Notifica Ministeriale 20 novembre 1945; In direzione est a circa 5 km Balocco (VC) – frazione Bastia, Castello, Declaratoria prot. n.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

4

	11921 del 27 luglio 1990;
	In direzione nord – ovest a circa 5 km Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Notifica Ministeriale 22 settembre 1945;
	In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Castello, Notifica Ministeriale 24 settembre 1945; In direzione nord - est a circa 7 km Cossato (Bi) – frazione Castellengo, Chiesa parrocchiale di San Pietro, Notifica Ministeriale 1° giugno 1908 e 8 ottobre 1908;
	In direzione nord - ovest a circa 11 km Candelo (Bi), Ricetto, Decreto del Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo / Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte 7 maggio 2019;
	In direzione nord - ovest a circa 9 km Verrone (BI), Castello, Notifica Ministeriale. 6 luglio 1945, 2 ottobre 1945, 6 ottobre 1945, 14 ottobre 1945, 24 ottobre 1945;
	In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (VC), Castello di Vettignè, Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte 20 gennaio 2014, n. 24.
1.2.b.	beni tutelati <i>ope legis</i> ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato dei procedimenti di cui all'articolo 12):
	//
	e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.
1.2.c.	vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici
	Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.
	Previsione di vincolo: In direzione sud – est, a solo 800 m dall'area d'intervento – comune di Balocco (VC), <i>Chiesa appartenente alla cascina Marchesa.</i>
1.3	<u>Beni archeologici</u>
1.3.a.	dichiarazioni di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali (tutela diretta ai sensi dell'articolo 10 e/o indiretta ai sensi dell'articolo 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
	//
1.3.b.	beni tutelati <i>ope legis</i> ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato dei procedimenti di cui all'articolo 12):
	Allo stato attuale delle conoscenze, non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti tutelati <i>ope legis</i> ai sensi del combinato degli articoli 91 e 10, comma 1 del Codice dei beni culturali, anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo, nell'areale in cui si collocano dell'impianto di produzione e il tracciato della rete interrata di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico.
1.3.c.	vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici
	Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

5

	vicinanze, sussistono i seguenti vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:
	in direzione nord-ovest, a circa 3,5 km dal campo fotovoltaico, aree di interesse archeologico individuate nell'ambito del Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Mottalciata (BI), (articolo 35 Norme Tecniche di Attuazione, tavole PR. 3A, PR. 3B);
	in direzione nord-est, a circa 7 km dal campo fotovoltaico: Area archeologica accertata in comune di Rovasenda (VC) ai sensi dell'articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Vercelli (tav. P.2.B/4-6).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende installare l'impianto è posta nel territorio del comune di Buronzo al confine con i comuni di Villanova Biellese, Mottalciata e Carisio con una superficie territoriale di ha. 118,66 e distante circa 2.5 km dal centro abitato di Buronzo. L'area è posta tra la strada Vercelli-Biella SS230 ad ovest e l'alveo del torrente Elvo ad est ed a sud del Rio Ottina e della strada comunale Villanova.

Il terreno è in leggera pendenza in direzione da nord a sud ed è condotto a risaia.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato, a seguito delle richieste integrazioni e delle osservazioni formulate da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, è stato oggetto di lievi modifiche: viene proposta la realizzazione di un impianto agrovoltaiico a terra, in prossimità della Strada provinciale 230 al bivio con la Strada provinciale 232, per complessivi 82.957 kWp costituito da n. 142.844 moduli in silicio policristallino da 575 Wp/cad (a fronte della previsione iniziale di 92.269,32 kWp costituito da n. 161.876 moduli in silicio policristallino da 570 Wp/cad.), installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione orizzontale nord/sud ed inseguimento est/ovest, altezza massima di occupazione in posizione inclinata 4,31 m. Un cavo in alta tensione interrato per una lunghezza di circa 4,3 km potrà portare la corrente prodotta fino alla Sottostazione Elettrica quale punto di raccolta condiviso con altri produttori posto in prossimità della cascina Baraggia e del casello autostradale A4 di Carisio in territorio dell'omonimo comune. Nel medesimo ambito verrà insediata la stazione elettrica di trasformazione RTN 380/132 kV, denominata "SE Carisio" realizzata, insieme alle altre citate, per connettere alla Rete Elettrica Nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, fra i quali Juwi Development 09 S.r.l.

Sulla base di quanto dichiarato dal Proponente la realizzazione dell'impianto è integrata con le seguenti attività agricole: "semina di un miscuglio di essenze erbacee prative nettarifere sull'intera superficie destinata agli impianti fotovoltaici", "semina di erba medica in rotazione (ciclo quinquennale)" e "creazione di postazioni apistiche stabili per la produzione specializzata di miele abbinata alla coltivazione di ulteriori specie arboree ed arbustive nettarifere" (cfr. Studio di Impatto Ambientale: relazione AR1 – aggiornamento aprile 2023, pag. 69).

Quali opere di mitigazione, il progetto prevede la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva perimetrale di larghezza totale pari a 10 metri, costituita da due filari, composti da tre e quattro file, separati da una fascia erbacea di larghezza pari a 3 metri. Il progetto aggiornato introduce variazioni in termini di compensazione paesaggistica proponendo un'area di rinaturalizzazione a Nord in prossimità del Rio Ottina con realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva di protezione e filtro, con aree biotiche di ripopolamento e la creazione di un'area umida dalle caratteristiche ambientali tipologiche della Baraggia vercellese. in continuità con il fosso-canale centrale.

Si prevede inoltre la realizzazione di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e dell'impianto di illuminazione.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente a due bacini d'influenza diversi, fisicamente separati dalla rete viaria ed in particolare dalla presenza della linea autostradale Torino – Milano:



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

6

il primo afferente al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi; il secondo, collocato in una zona agricola lungo la A4 prossimo ad un'area individuata dal PPR come insediamento specialistico organizzato.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 118,66 ha, appare del tutto "fuori scala" rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascine isolate e radi insediamenti lungo la strada per Biella, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del "mare a quadretti" fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo le strade provinciali così come quelle secondarie o poderali, si aprono sulla trama agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché percorso da un filare arboreo – arbustivo;

L'intervento si dimostra poco coerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale che ha preso il posto della baraggia, occupando in modo estremamente serrato le camere di coltura;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese; inoltre i risultati attesi in termini paesaggistici ed ecologici, derivanti dalla messa a dimora di piante erbacee, si preannuncia tutt'altro che scontato in quanto, la matrice argillosa dei suoli, legata alla coltivazione del riso, non garantisce l'attecchimento della nuova semina.

I tempi necessari affinché le misure mitigative raggiungano un efficace livello di mascheramento, unitamente alle problematiche di attecchimento legate ai cambiamenti climatici e ai prolungati periodi di siccità, risultano criticità molto rilevanti.

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera c) del Codice dei beni culturali:

rio Arletta, in corrispondenza del ponte afferente alla Strada Provinciale 230;

rio Edda, in corrispondenza delle infrastrutture di raccordo con l'autostrada;

Stazioni di trasformazione

A sud della linea autostradale A4 Torino – Milano vengono a convogliarsi le cabine di trasformazione e di consegna dei diversi impianti avviati nel Biellese e nel Vercellese per il raccordo con la società Terna Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta poco più a nord, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario. Anche le sottostazioni elettriche, che comporteranno un ingente consumo di suolo (3.054 mq la sottostazione e 42619 mq la nuova stazione elettrica), insistono in un contesto agricolo integro vocato a riso dop di Baraggia. Altresì nel "Documento di risposta alle richieste di integrazioni", il richiedente asserisce che, a fine vita impianto, non è prevista la rimozione di tali strutture. Le misure mitigative sono del tutto insufficienti e non vengono previste specifiche misure compensative riferite al suddetto consumo di suolo agricolo frutto di esproprio nei confronti dei contadini proprietari.

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a.	indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello Studio di Impatto Ambientale, alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per
---------------	--





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

	punti distinti e numerati):
	Il progetto presenta molteplici carenze documentali come di seguito illustrato al successivo punto 3.
2.1.b.	indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):
	potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell'ambito territoriale "prossimo" a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Terna spa o di altri punti di consegna. Tra questi si citano quelli soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale in zona di Baraggia facente parte del consorzio "riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP" la cui procedura è in corso d'istruttoria:
	Santhià (Vc), impianto agro-voltaico denominato "VerGREEN";
	Masserano (Bi), impianto agro-voltaico denominato "Fattoria solare del Principe";
	Roasio (Vc), impianto agro-voltaico denominato "Roggia delle Bardesa";
	Salussola (Vc), impianto agro-voltaico denominato "Madama Live";
	Formigliana (Vc), impianto agro-voltaico denominato "Parco fotovoltaico della Benna";
2.1.c.	attestazione della conformità della <i>Relazione paesaggistica</i> allegata al progetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 sottoscritto dalla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e dalla Regione.
	Non risulta presente agli atti la relazione paesaggistica riferita al campo agro-voltaico bensì solo quella riferita ai "Raccordi 380 kv" sebbene richiesta dal 152/2006 in materia di VIA.
2.2.	<u>Beni architettonici</u>
2.2.a.	analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:
	non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell'intorno nel raggio di circa 10 km e <u>in particolare di quelli molto prossimi e delle strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante;</u> a tal proposito si rappresenta che dalla SP 230 sitraguarda il borgo di Buronzo con il castello e viceversa.
2.3.	<u>Beni archeologici</u>
2.3.a.	Verifica che i progetti sottoposti alle norme dettate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito 'Codice dei contratti pubblici' (opere pubbliche ed opere di interesse pubblico) siano corredati dalla documentazione richiesta dall'articolo 41, comma 4 e dall'allegato I.8.
	In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

	<p>sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze. Si segnala in particolare:</p>
	<p>il campo fotovoltaico e impianti di connessione sono localizzati in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati in particolare nel territorio di Buronzo e nei comuni limitrofi di Salussola (BI) e Formigliana (VC);</p>
	<p>il campo fotovoltaico è situato a breve distanza dal castello di Buronzo, la cui complessa articolazione architettonica e planimetrica costituisce l'esito delle vicende della famiglia dei Casalvolone e, soprattutto, della compresenza a Buronzo di rami diversi dello stesso casato. Tra le strutture ancora presenti in elevato, appare riconoscibile un nucleo più antico, posto nella porzione settentrionale dell'altura, costituito dalla cosiddetta "rocca", edificio massiccio di pianta irregolare, costituito da paramenti in laterizio, sovrastato da una torre. Alla rocca si aggiunsero in seguito le otto caseforti relative ai rispettivi colonnati, disposte in modo da far cerchio intorno a una corte centrale. Nell'area a sud dell'impianto castrense sorge tuttora la chiesa di Sant'Abbondio, riedificata nel 1703, la cui prima attestazione risale però al 1184, ed è ricordato dai documenti anche un ricetto collegato al castello vero e proprio, la cui esatta collocazione è ancora oggetto di discussione.</p>
	<p>Ciò premesso, a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di cui all'articolo 25, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, recante "<i>Codice dei contratti pubblici</i>", di seguito 'D. Lgs. n. 50/2016', all'epoca vigente, questo Ufficio e la società proponente hanno provveduto alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 25, comma 14, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, trasmesso alla società proponente con prot. n. 2911 del 3 marzo 2023, contestualmente all'approvazione del piano di indagini preliminari sottoposto alla Soprintendenza scrivente con nota assunta agli atti con prot. n. 2055 del 16 febbraio 2023. La campagna di sondaggi preliminari effettuata nell'area del campo agri-voltaico ha contemplato la realizzazione di trincee, larghe almeno 1,5 m e lunghe 30 m, con profondità variabile fino al raggiungimento del terreno sterile. Preso atto dei contenuti della documentazione conclusiva dell'intervento, trasmessa con nota assunta agli atti con prot. n. 4386 del 03 aprile 2023, entro i termini stabiliti dall'accordo succitato, dal momento che in nessun caso state rilevate strutture o stratigrafie di interesse archeologico, questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione di indagini estensive archeologiche di cui all'articolo 25, comma 8, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016.</p>
	<p>Poiché le verifiche effettuate non hanno coinvolto il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, e l'area della cabina di trasformazione, questa Soprintendenza richiede che gli scavi necessari alla realizzazione di tali opere siano effettuati con assistenza archeologica continuativa.</p>

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

3.1.	il proponente ha ottemperato solo in parte alla richiesta di integrazioni contenuta nella nota prot. n. 14192 del 2 novembre 2023, come di seguito riepilogato.
3.1.1.	<p>richiesta approfondimenti progettuali che tendano ad una maggiore coerenza con la maglia agraria. Richiesta parzialmente ottemperata: dalle integrazioni prodotte si evince una riconfigurazione della giacitura delle file di pannelli, tuttavia, al fine di ottimizzare la produzione energetica, gli stessi risultano molto serrati e non sono stati introdotti i richiesti filari di siepi arborate all'interno della trama agraria (cfr. 01_E3-PROGETTO_IMPIANTO_FTV_installazione_generale);</p>





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

9

3.1.2	<p>richiesta alternative progettuali in termini localizzativi ed estensivi anche rispetto alla piena visibilità dalla Strada Provinciale 230 che conduce a Biella, inclusa dal Piano paesaggistico regionale tra la “Viabilità storica e patrimonio ferroviario”.</p> <p>Richiesta parzialmente ottemperata: la mancanza di alternative localizzative è stata motivata principalmente sul piano economico; la riduzione proposta del 12% pare del tutto iniqua rispetto ad una richiesta di occupazione del suolo di 118,66 ha; sulla base dei diversi sopralluoghi effettuati dall’Ufficio scrivente e visti in particolare gli elaborati grafici 08.A9-Carta_Percezione_Visiva_Campo_Agrivoltaico-signed-signed e A10_2-Mitigazione_Visiva_Impianto_Agrivoltaico-Fotosimulazioni, si conferma la propria valutazione circa la piena visibilità dall’intorno dell’impianto caratterizzato da n. 142.844 moduli con traker alti sino a 5m;</p>
3.1.3.	<p>richiesta di elaborato dedicato relativo alla fascia di tutela ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c) del Codice dei beni culturali e alla presenza di opere in essa ricadenti.</p> <p>Richiesta NON ottemperata: non è stato prodotto alcun elaborato dedicato. Nell’elaborato ARI_Studio_Impatto_Ambientale_Relazione si legge unicamente che “L’impianto agrivoltaico non interferirà con la fascia di rispetto di 150 m. del rio Ottina” tuttavia dai vari elaborati di progetto si osserva che all’interno della fascia fluviale sono previste opere di mitigazione, naturalizzazione, recinzione, cancello d’ingresso, area di sosta mezzi e opere legate all’attività di apicoltura;</p>
3.1.4.	<p>richiesta di relazione paesaggistica per le opere ricadenti nella fascia di tutela ai sensi 142 comma 1 lettera c) del Codice dei beni culturali e alla presenza di opere in essa ricadenti.</p> <p>Richiesta NON ottemperata: si richiama integralmente quanto già argomentato al precedente punto 3.1.3; inoltre si osserva che le opere di mitigazione non possono essere assimilate a quelle inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 149 comma 1 lettera b) del Codice dei beni culturali, in quanto non solo legate ad un uso agricolo del fondo bensì strumentali al mascheramento di una attività di produzione energetica da fonti rinnovabili;</p>
3.1.5.	<p>richiesta relativa al miglioramento delle misure mitigative ritenute insufficienti, ripetitive e di conformazione “rigida”. Richiesta parzialmente ottemperata: viene dato riscontro unicamente sulla volontà di creare una fascia arborea – arbustiva con configurazione naturaliforme; non vengono forniti elementi circa il grado di mascheramento atteso nelle diverse stagioni né le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione prefissati, benché le renderizzazioni vengano simulate con quinte vegetali <u>difficilmente ottenibili prima di 10 anni dalla fase di impianto;</u></p>
3.1.6.	<p>richiesta relativa alla previsione di misure compensative di tipo paesaggistico.</p> <p>Richiesta parzialmente ottemperata: si prevede la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva lungo il rio Ottina, con aree biotiche di ripopolamento e la creazione di un’area umida dalle caratteristiche ambientali tipologiche della Baraggia vercellese. La proposta è condivisibile per tipologia ma di entità non sufficiente a bilanciare la detrazione di valore paesaggistico derivante dalla sterminata distesa di pannelli e dal consumo di suolo delle centrali elettriche in comune di Carisio;</p>
3.1.7.	<p>richiesta di maggiori specifiche, anche con elaborato grafico, circa le nuove coltivazioni proposte. Richiesta parzialmente ottemperata: l’elaborato grafico dedicato mostra unicamente il turno di rotazione;</p>
3.1.8.	<p>puntuale richiesta di nuove fotosimulazioni da predisporre al fine di poter visualizzare tutte le criticità individuate relative al capo fotovoltaico mettendo sempre a diretto confronto la situazione <i>ante e post operam.</i></p>



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

10

	Richiesta parzialmente ottemperata: manca il confronto richiesto, le viste paiono poco significative e non sono aderenti alle richieste puntualmente avanzate; inoltre, le viste contenute nell'elaborato MODELLO_3D_REV_1 sono estrapolate da un modello virtuale, non sono fotoinserimenti tratti da punti reali del contesto;
3.1.9.	richiesta di fotosimulazione riferita alla Sottostazione di consegna ed alla Stazione elettrica. Richiesta parzialmente ottemperata: le mitigazioni introdotte vengono rappresentate unicamente a livello planimetrico; nella relazione paesaggistica la fotosimulazione è riferita alla sola Stazione elettrica, non riporta suddette opere a verde;
3.1.10.	richiesta di precisazione in merito alle opere che verranno rimosse o rimarranno in opera a fine vita impianto. Richiesta ottemperata. Non si concorda sul mantenimento in opera della Sottostazione e della Stazione elettrica che costituiscono un cospicuo consumo di suolo;
3.1.11.	richiesta di compiere un approfondimento in merito alla visibilità dell'intervento dai singoli beni e di trasferire gli esiti dell'analisi su un elaborato cartografico con l'indicazione dei bacini visivi e corredato da immagini fotografiche esplicative nelle quali dovranno essere evidenziate le aree in oggetto (campo fotovoltaico e stazioni di trasformazione); Richiesta NON ottemperata. Tale mancanza risulta molto critica poiché la maggior parte dei beni censiti nell'intorno sono castelli posti in posizione elevata e panoramica.
3.1.12.	richiesta di spostamento del locale tecnico posto a sud – ovest del campo fotovoltaico. Richiesta parzialmente ottemperata. Si esprimono alcune riserve circa la non visibilità del manufatto dalla Strada Provinciale 230.
3.1.13.	richiesta relativa agli aspetti archeologici per quanto attiene il procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. n. 50/2016, all'epoca vigente, per la quale si richiedeva l'attivazione dell'accordo di cui al comma 14 del medesimo articolo. Richiesta ottemperata. Per quanto attiene l'area del campo agrivoltatico, preso atto dell'esito negativo delle verifiche stratigrafiche effettuate, questa Soprintendenza non ritiene necessaria la realizzazione di indagini estensive archeologiche di cui all'articolo 1 comma 7, dell'allegato 1.8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito 'Codice dei contratti pubblici';

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, vista la documentazione integrativa prodotta, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, verificate altresì le norme tecniche di attuazione, le tavole grafiche e il catalogo dei beni paesaggistici del PPR, pur non rilevando criticità dal punto di vista della tutela archeologica, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **ESPRIME PARERE CONTRARIO** sotto il profilo paesaggistico alla realizzazione del progetto, per le seguenti motivazioni:

- 4.1. **il proponente ha risposto in maniera parziale o lacunosa alla richiesta di integrazioni** contenuta nella nota prot. n. 14192 del 2 novembre 2023, presentando di fatto un progetto fortemente critico dal punto di vista paesaggistico, sottovalutando o non considerando molteplici componenti del paesaggio locale;
- 4.2. **Il proponente non ha presentato delle vere e proprie alternative localizzative** sia per quanto concerne l'area destinata ai pannelli sia quella delle stazioni elettriche; dalle molteplici osservazioni pervenute e depositate agli atti si osservano soluzioni di minore impatto che non sono state prese in considerazione; di fatto sia l'area con i pannelli che quella delle stazioni insistono su terreni coltivati a riso, facenti parte del consorzio DOP, e in buona parte concretamente coltivati con riso DOP (area della centrale elettrica); in merito, le argomentazioni del Proponente indicate al punto 6 del





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

	<p>documento “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute” non sono sufficienti a giustificare un tale consumo di suolo agricolo poiché basterebbe concertate con Terna una diversa localizzazione.</p>
<p>4.3.</p>	<p>la proposta progettuale non pare realmente riconducibile ad un “agro-voltaico” in quanto la componente agricola risulta estremamente debole rispetto alla produzione risicola DOP, vera identità produttiva del territorio. A tal proposito si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte 31 luglio 2023, n. 58-7356 recante: <i>“Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”</i>, nella quale, secondo il punto 3 <i>“Caratteristiche degli impianti agrivoltaici”</i> dell’allegato A <i>“Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico del territorio della regione Piemonte”</i>, si considera impianto agrivoltaico qualsiasi impianto fotovoltaico installato su area agricola che: [...] <i>“b) rispetti il principio di continuità di cui al paragrafo 1; c) non danneggi le sistemazioni agrarie del suolo e le opere accessorie insistenti sull’area; d) non crei nocimento alla funzionalità delle infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamento pubblico presenti sui terreni interessati dall’impianto, nonché all’assetto e alla funzionalità del sistema irriguo di area vasta e alla continuità di manutenzione dello stesso in caso di interessamento di aree con camere di risaia”</i>. Il testo normativo definendo il <i>“Principio di Continuità”</i> precisa che: <i>“[...] consiste nel mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi cinque anni produttivi”</i>. Il progetto non può dirsi <i>“agrivoltaico”</i> sia perché non viene adeguatamente dimostrato il mantenimento di così alti livelli produttivi (su tutte le aree in oggetto, area della centrale inclusa, cfr. pag. 2 delle osservazioni n. 80039 formulate dal dott. Roberto Cavallo Perin laddove esplicita la produzione di riso Loto DOP) sia perché di fatto modifica la rete irrigua (cfr. elaborato A12 Studio di Impatto Ambientale: adeguamento reti irrigue); in ordine al requisito del mantenimento della produttività agricola, i calcoli indicati a pag. 58 della relazione agronomica non sono supportati da studi concreti relativi a terreni argillosi come quelli del caso di specie, inoltre molteplici pareri e osservazioni pervenute (parere Coldiretti Vercelli-Biella, parere Provincia di Vercelli) sottolineano come venga meno la <i>“continuità dell’attività agricola”</i> in riferimento alla resa della coltivazione e dell’indirizzo produttivo, avendo le colture erbacee un valore di lunga inferiore; come ben argomentato nel disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta Riso di Baraggia biellese e vercellese, <i>“il suolo [di risaia] e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d’origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus”</i> pertanto, l’attecchimento delle essenze erbacee pare del tutto teorica anche rispetto all’introduzione di nuovi canali di scolo che, oltre a modificare l’assetto delle risaie, non garantirebbero il risultato del tutto ipotetico; non è un caso che nei secoli passati si abbandonò, in queste zone, la coltivazione di altre specie prative proprio in ragione della natura argillosa dei suoli e delle difficoltà di attuare pratiche manutentive costanti; anche la presenza di un numero così elevato di arnie pare una proposta di difficile realizzazione e non argomentata in modo esaustivo in ordine a due fattori: 1. possibili interrelazioni tra campi elettromagnetici e gli animali, 2. mantenimento in adeguate condizioni di pulizia dei pannelli tenuto conto che le api producono composti sporchevoli. Nel merito delle valutazioni paesaggistiche, pare quasi pleonastico ribadire che la modifica della rete irrigua e la sostituzione del <i>“mare a quadretti”</i> con altre colture di minor pregio costituiscono di per sé condizioni di forte criticità;</p>
<p>4.4.</p>	<p>unicità del paesaggio specifico delle risaie in zona di Baraggia. Sulla scorta dell’ultimo sopralluogo effettuato in data 24 novembre 2023 si sono potute fare valutazioni maggiormente circostanziate riguardanti gli specifici impatti in termini paesaggistici del progetto. L’impianto, così come progettato, coprirebbe una lunghezza di oltre 1,5 km ed un’estensione di 118,66 mq (l’equivalente di 150 campi da calcio o più); la documentazione prodotta non fornisce elementi che</p>



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

12

	<p>possano escludere l'interferenza visiva tra l'impianto e i numerosi beni culturali presenti in posizione ravvicinata o elevata nell'intorno nel raggio di 10 km o ancora oltre (es. zone panoramiche di Pettinengo detto "Il balcone del biellese"; si considera altresì la piena visibilità delle limitrofe Strada Provinciale 230 strada Trossi e 232 panoramica Zegna (cfr. tavola A10_2-Mitigazione_Visiva_Impianto_Agrivoltaico-Fotosimulazioni, punti di vista 6,7,8,9,10,11,12), le due principali arterie di penetrazione stradale della provincia biellese dalle quali si fruisce del paesaggio tipico della baraggia e delle risaie, tenuto conto altresì della vocazione turistica che negli ultimi anni sta sempre più investendo il territorio in sinergia tra soggetti pubblici e privati; si è considerato in altri termini che <u>l'impianto è del tutto fuori scala</u> rispetto alla tessitura del paesaggio locale e che sia inammissibile una interruzione del paesaggio per una lunghezza pari a quella in progetto di oltre 1,5 km., quello della risaia di baraggia è un paesaggio agricolo da tutelare, che al momento si presenta integro, così come percepibile dai punti di interesse riconosciuti posti nell'intorno;</p>
4.5.	<p>considerata la natura estensiva dell'impianto, le misure mitigative, non sono in grado di occultare totalmente l'impianto ma solo attenuarne l'immagine intrusiva nel paesaggio locale; l'effetto di mascheramento avrebbe piena efficacia intorno al decimo anno;</p>
4.6.	<p>misure compensative del tutto inadeguate - impossibilità del paesaggio locale di poter "assorbire" totalmente gli impatti negativi derivanti dalla trasformazione a lungo termine del territorio specifico. L'area umida e la fascia riparale poste a nord del campo fotovoltaico, non possono da sole bilanciare l'impatto negativo derivante dall'estensione dell'impianto e dalla costruzione delle cabine elettriche che presentano dimensioni planimetriche elevate con relativo consumo di suolo agricolo a vocazione dop.</p>
4.7.	<p>la sottostazione di consegna e l'attiguo punto di raccolta Cascina Baraggia in comune di Carisio, sono state previste su terreni di proprietà di terzi secondo un mero criterio di funzionalità rispetto alle esigenze d'impianto e senza porre in considerazione tematiche ambientali o paesaggistiche tant'è che non sono state proposte misure compensative specifiche e quasi totalmente assenti quelle mitigative. Secondo il progetto le centrali non verrebbero rimosse "a fine vita impianto" e pertanto determinerebbero una modifica negativa irreversibile sul paesaggio locale. La localizzazione prescelta pare del tutto fuori luogo poiché posta su terreni coltivati a riso DOP, in una zona agricola integra, con un'estensione planimetrica (la maggiore presenta una dimensione di circa 190 per 200 m) che rappresenta un ingente consumo di suolo agricolo vocato fattivamente alla produzione di riso dop di Baraggia; altresì l'area presenta anche un forte valore ambientale riferito alla flora e alla fauna; infatti, dalle osservazioni pervenute, si apprende come i campi in oggetto siano zona di nidificazione di specie protette, iscritto a programmi di sviluppo rurale con misure per il mantenimento della biodiversità delle risaie;</p>
4.8.	<p>fermo restando l'ingente impatto specifico determinato dall'impianto in argomento, come già detto del tutto fuori scala nel paesaggio di risaia, la Scrivente, nell'attuare l'azione di controllo delle trasformazioni territoriali rispetto ai temi del paesaggio, non può non tenere in considerazione il cosiddetto "effetto cumulo". Il progetto di Buronzo è stato tra i primi a proporre l'installazione di impianti di grandissime dimensioni di tipo agro-voltaici nella zona della Baraggia tra Biella e Vercelli, tuttavia il progetto porta con sé la predisposizione di centrali elettriche con portata pari a 750 Mw ossia più di otto volte maggiore di quello in argomento (CFR. Ulteriori osservazioni pervenute direttamente presso la Scrivente nonché indirizzate a codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, trasmesse a mezzo posta elettronica in data 28 novembre 2023 e acquisite agli atti con prot. n. 16064 del 30 novembre 2023), volendo così preannunciare l'apertura a molti altri impianti di grande taglia. In effetti, ad oggi, sono pervenuti altri impianti analoghi e lo scenario che si prefigura è quello di una devastazione su grande scala del territorio circoscritto all'interno del disciplinare riso DOP di Baraggia biellese e vercellese; si consideri che se venissero realizzati il</p>



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

13

progetto agrovoltaico di Buronzo, in argomento, e quello limitrofo di Formigliana denominato "Parco fotovoltaico della Benna" si avrebbe una distesa quasi senza soluzione di continuità per 4,2 km, in posizione di estrema visibilità accanto alla Strada Provinciale 230.

Si rappresenta che, qualora il Proponente intenda predisporre un progetto fortemente ridimensionato, con le unità fotovoltaiche collocate in aree esterne a quelle del riso di baraggia DOP, con maggiori e migliori misure mitigative e compensative, scevro da problematiche di visibilità rilevanti, il medesimo progetto potrà essere ri-valutato da questo Ufficio. Si precisa che l'eventuale valutazione di tali alternative progettuali dovrà avvenire sulla base della presentazione di documentazione aggiornata, dello Studio di Impatto Ambientale e della Relazione Paesaggistica.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO



BEATRICE MARIA
BENTIVOGLIO-RAVASIO
MINISTERO DELLA
CULTURA
14.12.2023 03:32:04
GMT+01:00



Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8264] BURONZO (VC)

Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Buronzo (VC).

Proponente: Juvi Development 09 S.r.l.

Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR n. 24395 del 20.10.2023

Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-NO n. 16718 del 14.12.2023

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 25, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 vigente *pro tempore* e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzati dalla Soprintendenza, quest'ultimo Ufficio ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione e, pertanto, attivato la successiva fase di verifica preventiva, mediante la realizzazione di trincee in corrispondenza del campo fotovoltaico;

CONSIDERATO che tali sondaggi hanno dato esito negativo;

TENUTO CONTO, tuttavia, che le verifiche effettuate non hanno coinvolto il tracciato del cavodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale e l'area della cabina di trasformazione e che, quindi, nell'eventualità della realizzazione dell'impianto dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera;

non si ravvisano ulteriori elementi di impatto per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri (sara.neri@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
19.12.2023 18:28:15
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 8264] BURONZO (VC) – Progetto di un impianto Agrivoltaico**, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)
Proponente: Juvi Development 09 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 24395 del 20/10/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 16718 del 14/12/2023 e precedentemente con nota prot. n. 9526 del 12/07/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che nelle immediate vicinanze dell’impianto non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale né tutelati *ope legis* ai sensi degli art. 10 e 12 del *Codice* e che le criticità evidenziate riguardano principalmente la tutela paesaggistica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

ALLEGATO_11_m_amte.MASE.REGISTRO

